

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

125^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente COSSIGA,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE DARIO VALORI

PRESIDENTE	Pag. 6
* ALTISSIMO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	9

CONGEDI E MISSIONI

3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	5
Assegnazione	5
Trasmissione dalla Camera dei deputati	5

Seguito della discussione:

«Legge-quadro per l'artigianato» (213), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento*) (*Relazione orale*);

«Legge-quadro per l'artigianato» (21), d'iniziativa del senatore Pollidoro e di altri senatori;

«Legge-quadro per l'artigianato» (48), d'iniziativa del senatore Jervolino Russo e di altri senatori;

«Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane» (446), d'iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: «Legge-quadro per l'artigianato».

Stralcio dell'articolo 13:

PRESIDENTE	Pag. 9 e passim
ALIVERTI (DC), <i>f.f. relatore</i>	36, 38, 44
FELICETTI (PCI)	30

125^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 MAGGIO 1984

FIOCCHI (PLI)	Pag. 43
GRADARI (MSI-DN)	27 e <i>passim</i>
LEOPIZZI (PRI)	45
* MARGHERI (PCI)	48
PAGANI Maurizio (PSDI)	43
PETRARA (PCI)	11
* PISTOLESE (MSI-DN)	14, 20, 21
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	11 e <i>passim</i>
SCEVAROLLI (PSI)	15 e <i>passim</i>
* TAMBRONI ARMAROLI (DC)	16 e <i>passim</i>
VETTORI (DC), relatore	10 e <i>passim</i>
Votazione a scrutinio segreto	34

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici	6
Trasmissione di documenti	6

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 50, 51
Interrogazioni da svolgere in Commissione	55

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 4 GIUGNO 1984

55

PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Trasmissione di ordinanze da parte della Commissione parlamentare	3
---	---

SENATO

Composizione	6
--------------------	---

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'autore.

Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30). Si dà lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Agnelli, Brugger, Bufalini, Campus, Ceccatelli, Cerami, Codazzi, Colombo Vittorino (L.), Condorelli, Damagio, De Cataldo, Fanfani, Finocchiaro, Franza, Garibaldi, Giust, Granelli, Grassi Bertazzi, Jannelli, Loprieno, Monsellato, Murmura, Patriarca, Rumor, Saporito, Sclavi, Tanga, Valiani, Zaccagnini, Palumbo.

Procedimenti d'accusa, trasmissione di ordinanze da parte della Commissione parlamentare

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, con lettera in data 30 maggio 1984, ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa ha deliberato l'archiviazione dei seguenti procedimenti:

n. 343/VIII (atti relativi all'onorevole Guido Bodrato nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 345/VIII (atti relativi al senatore Giovanni Spadolini nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*);

n. 349/VIII (atti relativi all'onorevole Emilio Colombo nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*);

n. 351/VIII (atti relativi agli onorevoli Mario Casalinuovo e Vincenzo Balzamo nella loro qualità di Ministri dei trasporti *pro tempore*);

n. 352/VIII (atti relativi all'onorevole Guido Bodrato nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 373/IX (atti relativi al « Ministro Andreotti » per motivi imprecisati);

n. 374/IX (atti relativi ad un esposto incomprensibile nella indicazione dei fatti e delle responsabilità).

Le deliberazioni di cui sopra sono state adottate con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti della Commissione e pertanto, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, esse sono definitive.

Con lettera in data 30 maggio 1984, il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso, a norma dell'articolo 17 del precedente Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, reso applicabile dall'articolo 30 del vigente Regolamento, copia dell'ordinanza del 23 febbraio 1984, con la quale la Commissione stessa ha deliberato — con la maggioranza prevista dall'articolo 18, primo comma, del precedente Regolamento, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti — l'archiviazione del procedimento n. 174/VII (atti relativi agli onorevoli Riccardo Misasi, Mario Zagari, Matteo Matteotti e al senatore Camillo Ripamonti, nella loro qualità di Ministri del commercio con l'estero *pro tempore*).

Decorre pertanto da domani, venerdì 1º giugno, il termine previsto dal secondo com-

ma dell'articolo 18 del precedente Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, per la presentazione delle richieste intese ad ottenere che la Commissione proceda all'inchiesta.

Con altre lettere in data 30 maggio 1984, il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa, con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti, ha deliberato l'archiviazione dei seguenti procedimenti:

n. 332/VIII (atti relativi al senatore Beniamino Andreatta nella sua qualità di Ministro del tesoro *pro tempore* e all'onorevole Lelio Lagorio nella sua qualità di Ministro della difesa *pro tempore*);

n. 333/VIII (atti relativi al senatore Giovanni Spadolini nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*);

n. 334/VIII (atti relativi all'onorevole Remo Gaspari nella sua qualità di Ministro delle poste e delle telecomunicazioni *pro tempore*);

n. 335/VIII (atti relativi all'onorevole Emilio Colombo nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*);

n. 338/VIII (atti relativi all'onorevole Renato Altissimo nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*);

n. 340/VIII (atti relativi all'onorevole Lelio Lagorio nella sua qualità di Ministro della difesa *pro tempore*);

n. 353/VIII (atti relativi all'onorevole Mario Casalinuovo nella sua qualità di Ministro dei trasporti *pro tempore*);

n. 368/IX (atti relativi all'onorevole Guido Bodrato nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 372/IX (atti relativi al senatore Giovanni Marcora nella sua qualità di Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato *pro tempore*);

n. 339/VIII (atti relativi agli onorevoli Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Arnaldo Forlani e al senatore Giovanni Spadolini nella loro qualità di Presidenti del Consiglio dei ministri *pro tempore* e all'onorevole Filippo Maria Pandolfi, ai senatori Gaetano Stammati e Beniamino Andreatta nella loro qualità di Ministri del tesoro *pro tempore*);

n. 344/VIII (atti relativi agli onorevoli Franco Foschi, Michele Di Giesi e Vincenzo Scotti nella loro qualità di Ministri del lavoro e della previdenza sociale *pro tempore*);

n. 361/IX (atti relativi al senatore Amintore Fanfani nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, all'onorevole Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro del lavoro e della previdenza sociale *pro tempore*, all'onorevole Renato Altissimo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore* e all'onorevole Giovanni Gorla, nella sua qualità di Ministro del tesoro *pro tempore*);

n. 355/VIII (atti relativi all'onorevole Giulio Andreotti nella sua qualità di Ministro della difesa *pro tempore*);

n. 346/VIII (atti relativi alla nota n. 39/82 Ris. inviata dalla procura generale presso la corte d'appello di Milano il 3 settembre 1982).

Decorre pertanto da domani, venerdì 1º giugno, il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa per la sottoscrizione di eventuali richieste intese ad ottenere che la Commissione, nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, presenti la relazione al Parlamento in seduta comune.

L'eventuale presentazione delle richieste di cui sopra e le conseguenti sottoscrizioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì 1º, lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 giugno, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, presso l'Ufficio del Direttore del Servizio di Segreteria, sito al secondo piano di Palazzo Madama.

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1625. — « Concessione dell'uso della bandiera nazionale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, al Corpo della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana » (755) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Disegni di legge,
annunzio di presentazione**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

VALENZA, MASCAGNI, NESPOLO, ARGAN, BERLINGUER, CHIARANTE, PAPALIA, ULIANICH, TEDESCO TATÒ, CANETTI, DE SABBATA, FERRARA Maurizio, FIORI, GHERBEZ, GIURA LONGO, MORANDI, STEFANI e VOLPONI. — « Nuove norme per l'ordinamento e lo sviluppo dell'attività teatrale » (754);

MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO e FIOCCHI. — « Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore » (756);

FOSCHI, ALICI e MELANDRI. — « Norme relative alla formazione dei bilanci dei comuni e delle province di Forlì e Ravenna in deroga al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, concernente la contrazione di mutui da parte degli enti locali » (757);

SCARDACCIONE, CAROLLO, MANCINO, ABIS, ACCILI, BERNASSOLA, BONIFACIO, CAMPUS, CAVALIÈRE, COLELLA, CONDORELLI, COSTA, CURELLA, D'AGOSTINI, DAMAGIO, D'AMELIO, DE CINQUE, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, DI STEFANO, FALLUCCHI, FERRARA Nicola, FIMOENARI, GENOVESE, JERVOLINO RUSSO, LAPENTA, MASCA-

RO, MEZZAPESA, MURMURA, NEPI, ORLANDO, PAGANI Antonino, PATRIARCA, PINTO Michele, RIGGIO, SANTALCO e VITALONE. — « Intervento straordinario nel Mezzogiorno come presupposto della ripresa dell'economia nazionale » (758).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea » (702) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 7ª Commissione nonché della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

— in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

DELLA PORTA ed altri. — « Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati ad uffici e servizi governativi e nuove norme in materia di vendita e permuta dei beni immobili dello Stato » (621), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e dell'8ª Commissione;

GUALTIERI ed altri. — « Norme per favorire il rilancio dell'edilizia privata destinata alla locazione » (652), previ pareri della 1ª, della 2ª, dell'8ª e dell'11ª Commissione;

CAROLLO ed altri. — « Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra » (656), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione.

**Governo, richieste di parere
per nomine in enti pubblici**

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Siro Cocchi e del professor Alberto Brandani, rispettivamente, a presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana (nn. 24 e 25).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro della marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Gonario Gianoglio a Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (n. 33).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Lorenzo Costa a Presidente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano (n. 22).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Lorenzo Costa, dell'avvocato Fernando Petrella, dell'ingegner

gianfranco Ceroni, del dottor Giorgio Cilenti, dell'avvocato Gianluigi Cornieri, del dottor Giuseppe Forte, del dottor Mario Guida, del dottor Ludovico Lombardi, del dottor Agopik Manoukian, dell'ingegner Ferdinando Meli, del commendator Pietro Scibilia, del ragionier Renato Silva, dell'avvocato Bruno Venturelli, dell'ingegner Francesco Ghisleri, del signor Bernardino Guarini e del signor Gennaro Forcella a membri del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 31 maggio 1984, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Abruzzi: Enrico Giuseppe Graziani e Corradino Di Stefano;

per la regione Umbria: Giancarlo Comastri.

Dà atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiara convalidate tali elezioni.

Commemorazione del senatore Dario Valori

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Signori senatori, le circostanze, invero dolorosamente drammatiche, della scomparsa di Dario Valori sono da considerarsi emblematiche della sua profonda partecipazione alla storia politica e parlamentare del nostro paese e della intensa vicenda intellettuale ed umana. Egli è stato colpito in Senato nel pieno di un confronto politico e parlamentare tra i più vivaci e tesi degli ultimi anni, nello svolgimento dell'attività alla quale aveva dedicato la propria

esistenza con una intensità morale ed intellettuale che non trova facilmente riscontro.

Il collega ed amico Valori si trovava in quel momento in una condizione del tutto particolare, la sua attività politica essendo stata prevalentemente tesa a riaffermare con forza, in ogni occasione, quello spirito unitario che, nonostante tutte le rotture e tutte le contrapposizioni, anche le più violente, egli aveva continuato a considerare perno della tradizione del movimento operaio e socialista italiano.

Nato a Milano nel 1925, ma di antica famiglia fiorentina, dei fiorentini Dario Valori aveva mantenuto la fortissima passione politica e l'acuto sentimento di libertà e di giustizia.

Valori si iscrisse giovanissimo al Partito socialista all'indomani della Resistenza e della Liberazione, fino a divenire ben presto Segretario della federazione giovanile di quel partito. Questa sua scelta scaturiva da una riflessione sulle vicende che avevano condotto l'Italia alla catastrofe della II guerra mondiale, ed in particolare sulle lacerazioni della sinistra, in cui egli scorgeva uno degli elementi che avevano favorito l'avvento e il consolidamento della dittatura. In questa scelta era contenuto anche il rifiuto della tesi che vedeva nel fascismo un incidente della storia, passato il quale il flusso della libertà avrebbe potuto riprendere nell'alveo consolidato delle istituzioni prefasciste.

Il Partito socialista continuava ad albergare nel suo seno una pluralità di tendenze, e tra queste, Dario Valori privilegiò quella più fortemente e ideologicamente costruita, guidata allora da Rodolfo Morandi, al quale Valori restò sempre vicino, collaborando attivamente alla ricostituzione di un tessuto organizzativo, la cui assenza egli avvertiva aver impedito che il successo elettorale conseguito dal Partito socialista nelle elezioni per la Costituente si consolidasse ed affermasse.

La durezza dei contrasti politici interni ed internazionali delle prime legislature repubblicane rese particolarmente utile il lavoro del gruppo morandiano per la formazione di un nuovo Partito socialista.

Valori così ebbe ad esprimersi in uno dei suoi scritti più impegnati: «Noi siamo per il

partito nuovo della classe, ma siamo convinti che al partito nuovo della classe si arrivi attraverso la presenza, la esistenza di una componente socialista nella società italiana».

Un lavoro tanto più prezioso quanto più oscuro e che le esigenze propagandistiche della lotta politica trasformarono nel giudizio parziale di alcuni (come si disse allora), in opera grigia di uomini di apparato. Un'etichetta, questa, che non poteva trovare referente più errato di Dario Valori, che, anche ad una superficiale conoscenza, appariva per quello che era: un intellettuale colto e raffinato, privo di chiusure settarie ed anzi estremamente aperto al dialogo, come provano sia la costante attenzione ai fermenti del mondo cattolico, sia la profondità dei legami di stima e di amicizia che seppe istituire, in epoche più tarde della sua vita, con uomini di diversa formazione e orientamento, legami tra i quali voglio ricordare, come particolarmente significativo e durevole, quello con un mio illustre predecessore in questa carica, il presidente Amintore Fanfani.

La crisi innescata nel movimento socialista e comunista mondiale dall'improvvisa e drammatica denuncia dell'operato di Stalin, dall'appannamento dell'immagine dell'Unione Sovietica e dalla tragedia di Budapest si ripercosse certo in misura particolare sul Partito socialista italiano. Ed anche in questa occasione, Valori ritenne suo dovere schierarsi su quello che egli riteneva il fronte della maggiore unità possibile della Sinistra, rifiutando scelte, da altri con sofferenza operate, non certo per pavidità, ma perchè, a suo giudizio, vi vedeva come prevalente, a differenza di altri che altre scelte operavano in coscienza, l'aspetto di nuove lacerazioni della Sinistra. In questo contesto assurse a livello di dirigente nazionale.

Eletto deputato per la prima volta nel 1958 (ed io ho l'onore di ricordarlo come mio collega nella prima Camera dei deputati di cui entrambi facemmo parte) nel collegio di Perugia, Dario Valori doveva ininterrottamente rappresentare l'Umbria in Parlamento, fino al 1968 alla Camera dei deputati e, successivamente, al Senato, mentre il livello del suo impegno politico continuava a crescere.

Travolta dalla crisi del 1956 la concezione morandiana del partito organizzato secondo un'organica visione unitaria tesa a sottrarlo alla logica delle articolazioni interne che, peraltro, erano anche una testimonianza della ricchezza e della varietà dei fermenti del movimento socialista, Valori fu in prima linea nelle battaglie politiche che segnarono il passaggio dalla fase dei governi denominati centristi a quella del centro-sinistra e anche allora l'allievo di Morandi ritenne che il suo impegno preminente fosse quello di evitare che l'allargamento verso sinistra della base politica dei Governi si traducesse in ulteriore lacerazione a sinistra.

Ma quel fronte dell'unità come da lui concepita in cui egli si impegnò, si rivelò ancora una volta allo stesso Valori molto difficile. In modo paradossale, la battaglia di Valori e dei suoi compagni della Sinistra si concluse nel 1964 con una scissione del Partito socialista italiano e con la fondazione del Partito socialista italiano di unità proletaria. Ma, a ben guardare, era anche questa per Valori una scelta intimamente coerente con la sua concezione dell'unità delle forze di sinistra, dal momento che essa tendeva, almeno nelle intenzioni di chi la promosse (di altri e diversi giudizi la storia giudicherà), a mantenere la sinistra socialista collegata a certe condizioni politiche ed ideali dello schieramento politico complessivo italiano.

E che questo fosse uno degli obiettivi della nuova formazione politica si vide non solo nell'opera di essa, ma anche nella sua conclusione, con la confluenza, nel 1972, del Partito socialista di unità proletaria nel Partito comunista italiano, confluenza guidata proprio da Dario Valori, che nel 1971 era stato eletto segretario dello stesso PSIUP.

Membro della direzione del Partito comunista italiano fin dal 1972, Valori accentua, a partire da questa data, l'aspetto più propriamente parlamentare del proprio impegno politico.

Eletto Vice Presidente del Senato nella VII legislatura, è confermato nella carica durante l'VIII legislatura e in questa Aula sono ancora molti i colleghi che possono ricordare la precisione e l'autorevolezza con la quale egli dirigeva i lavori dell'Assemblea.

Il suo impegno parlamentare si esplicava soprattutto sul terreno della politica estera, anche in questo seguendo una delle tradizioni migliori del movimento socialista italiano, quella dell'attenzione costante e profonda verso gli avvenimenti internazionali.

La morte lo ha colto quando, con un entusiasmo ed una curiosità che mal si conciliavano, purtroppo, con il suo stato di salute, si accingeva a compiere con la Commissione esteri di questo ramo del Parlamento un viaggio in alcuni paesi subsahariani più gravemente colpiti dalle tragedie del sottosviluppo.

In particolare, la attenzione di Valori si era venuta concentrando negli ultimi anni sul delicatissimo scacchiere del vicino Oriente. È stato, infatti, tra i fondatori dell'Associazione per l'amicizia italo-araba, svolgendo fino alla morte un'intensa attività politica per la pace tra i paesi del Mediterraneo e per il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese.

Ma, oltre all'attività di politico e di parlamentare, sarebbe una grave lacuna non ricordare qui le caratteristiche dell'uomo Dario Valori. Ebbene, tra queste credo sia impossibile non privilegiare quella della sua onestà intellettuale e morale, entrambe adamantine e talvolta perfino disarmate e disarmanti, di un uomo capace di soffrire sacrifici personali — come lo vedemmo soffrire durante il confronto teso in quelle giornate in cui egli in quest'Aula fu colpito e portato alla fine — pur di non vedere, ripeto, nemmeno l'ombra di un sospetto su una possibile incompatibilità tra le proprie azioni e i propri principi. E proprio di questa onestà era prova la difesa tenace del proprio operato politico, cui si accompagnava il leale riconoscimento delle posizioni diverse dalla propria. Mi piace, su questo punto, ricordare la testimonianza resa dal senatore Chiaromonte, Presidente del Gruppo cui egli apparteneva, quando ha scritto, parlando del collega scomparso: «Non l'ho mai sentito parlare con astio o con risentimento del partito in cui aveva militato per tanti anni e da cui si era separato. Non aveva assolutamente nulla delle caratteristiche che spesso distinguono le persone che lasciano un Partito e che

mantengono vivo lo spirito di scissione, in qualche modo di abiura».

Certo, le vicende umane sono complesse e complesso è il nostro destino di vita e di morte; la nostra vita è legata alle leggi della natura, ma della umana natura e di questa umana natura faceva parte l'impegno intellettuale, morale, civile e politico di Dario Valori. Intriso di profondo umanesimo fu il suo radicamento nella storia del movimento operaio italiano che proprio per l'altissima temperatura morale che lo alimentava si tradusse nei giorni della scissione — e noi ne fummo testimoni — e nei giorni della discussione che si svolse in questo ramo del Parlamento — e anche di questo noi fummo testimoni — in motivo di aspro tormento interiore, pur velato dal grande e nobile pudore che era tratto permanente della sua squisitezza d'animo.

Con questi sentimenti, rinnovo, da Presidente di questa Assemblea, da collega e da amico i sensi del cordoglio del Senato della Repubblica e miei personali alla forte e dolce consorte, alla giovane figlia Susanna, al Gruppo dei senatori comunisti, al Partito comunista italiano ed alla regione Umbria che, come ho già ricordato, ebbe Dario Valori sempre tra i suoi più validi rappresentanti nel Parlamento repubblicano.

ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Signor Presidente, a nome del Governo mi associo alle lodevoli parole espresse da lei che ha ricordato l'importante figura del senatore Dario Valori. La sua persona è stata in tutti questi anni emblematica dell'intera vicenda politica vissuta dalla Sinistra italiana del dopoguerra. Valori in vita ha sempre sostenuto le sue posizioni con rigorosi riferimenti, nella ricerca costante e sofferta di una soggettiva coerenza della sua matrice ideologica e politica.

In questo ramo del Parlamento egli ha esercitato la funzione di Vice presidente con serietà, imparzialità e rigore come tutti noi ci siamo potuti rendere conto. L'impegno profuso nelle sue funzioni istituzionali e nella sua vita politica rimarrà per noi tutti un puntuale esempio di serietà e di coerenza.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per 15 minuti in segno di lutto.

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,10).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Legge-quadro per l'artigianato» (213), di iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*) (*Relazione orale*)

«Legge-quadro per l'artigianato» (21), di iniziativa del senatore Pollidoro e di altri senatori

«Legge-quadro per l'artigianato» (48), di iniziativa del senatore Jervolino Russo e di altri senatori

«Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle im-

prese artigiane» (446), di iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo «Legge-quadro per l'artigianato»

Stralcio dell'articolo 13

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 213, 21, 48 e 446.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 maggio l'esame del testo unificato dei disegni di legge proposto dalla Commissione è stato rinviato ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento alla Commissione competente.

Invito il relatore a riferire all'Assemblea sulle conclusioni cui è pervenuta la Commissione.

VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, credo opportuno informare l'Assemblea, sia pur brevemente, di quanto si è svolto e definito nel corso di diverse riunioni della Commissione dopo il rinvio alla stessa degli articoli da 2 a 14 del provvedimento al nostro esame.

Il fascicolo n. 4 degli emendamenti mostra come, con ben 22 emendamenti firmati dalla Commissione, vi sia stata una larga convergenza su proposte di Gruppi politici ed anche di singoli senatori. Mi pare che questa sia la testimonianza di un proficuo e sollecito lavoro svolto in perfetta buona fede dalla 10^a Commissione, alla quale il relatore esprime un cordiale apprezzamento per la collaborazione avuta.

È noto, signor Presidente, come i punti più controversi del provvedimento riguardassero l'articolo 2 e l'articolo 10 e come, anche attualmente, questi costituiscano il cardine delle nostre discussioni di livello politico, avendo «pulito» il testo, mi si passi questa parola, da tutto ciò che poteva costituire oggetto di valutazioni tecniche discordanti. Si tratta, all'articolo 2, di definire giuridicamente l'artigianato. Esisteva l'esigenza di stabilire delle qualifiche e dei requisiti per l'accesso all'attività dell'artigianato.

Con uno sforzo intellettuale abbiamo immaginato l'artigianato del futuro suddiviso nella grande categoria dei mestieri che possono essere fatti da tutti coloro che si assumono la responsabilità di dirigere un'impresa artigiana e che devono essere qualificati e scelti, comunque, dal mercato e in una più ristretta fascia di attività che diventano speciali, anche, peraltro, se svolte da personale non classificato artigiano, e che hanno bisogno di alcune norme, da emanarsi con separate leggi, proprio per tutelare un minimo di garanzia e sicurezza per quanto riguarda gli utenti, i terzi e i clienti di questa attività. In Commissione si è raggiunto un accordo sulla formulazione dell'articolo 2.

L'articolo 10 riguarda sostanzialmente le modalità di composizione delle commissioni provinciali dell'artigianato, che sono incaricate,

fra l'altro, della tenuta dell'albo degli artigiani, quell'albo che costituisce la pubblicizzazione della funzione e della professionalità del mestiere svolto.

La Commissione ha seguito due filoni per definire la norma da portare all'attenzione dell'Assemblea e precisamente ha tenuto in sommo conto in primo luogo il noto parere della Commissione affari costituzionali del Senato, espresso non tanto sul provvedimento oggi all'esame, quanto su analogo provvedimento approvato da questa Assemblea circa 18 mesi or sono. La Commissione ha accettato, quindi, il principio della libertà di iniziativa economica sancito dalla Carta costituzionale, ma ha confermato la necessità di requisiti per le particolari attività per le quali occorre una tutela e, comunque, una responsabilizzazione, garantita soltanto da determinate condizioni, che sono ancora da accertare e da definire con legge, così come nell'emendamento 14.4 della Commissione si propone prevedendo la delega al Governo.

Il secondo filone, seguito dalla Commissione, è stato quello di una maggiore attenzione nei confronti delle competenze regionali e delle potestà delle regioni, recentemente reclamate dalle medesime anche per quanto riguarda l'organizzazione e la composizione delle commissioni provinciali dell'artigianato.

Si tratta di lasciare anche alla peculiarità regionale questo tipo di organizzazione, questa rappresentatività, questi organi di rappresentanza e tutela, che hanno come prima funzione quella di istruire e tenere aggiornato l'albo delle imprese artigiane.

Si può quindi presentare all'Assemblea un testo sul quale vi è sostanziale assenso, fatto salvo l'articolo 10 e qualche altro emendamento che, ad opera di singoli senatori o di Gruppi, troverà a livello dell'Aula una sua definizione.

La maggioranza, per l'articolo 10, ritiene che si debba restare al testo presentato dalla Commissione, in quanto rispettoso delle potestà regionali, anche nella definizione delle norme per la composizione delle commissioni provinciali dell'artigianato.

Credo, signor Presidente, che a coloro che hanno seguito l'*iter* non facile di questo prov-

vedimento non occorranza altre notazioni, oltre a quelle che ho inteso qui fare, riferendo sul lavoro svolto in questi pochi giorni in più sedute dalla Commissione, alla quale, per quanto mi riguarda, va il riconoscimento per l'impegno profuso.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta pomeridiana del 18 aprile era stato approvato l'articolo 1 ed erano stati illustrati i seguenti emendamenti presentati all'articolo 2:

All'emendamento 2.1, sostituire le parole: « con qualificazione professionale », con l'altra: « professionalmente ».

2.1/1

LA COMMISSIONE

Sostituire il primo comma con il seguente:

« È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, con qualificazione professionale e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo ».

2.1 ALIVERTI, VETTORI, CODAZZI, FONTANA, FOSCHI, PACINI, ROMEO
Roberto, TAMBRONI ARMAROLI,
VIOLA, SAPORITO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Sono comunque escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione ».

2.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VETTORI, *relatore*. Esprimo parere ovviamente favorevole sugli emendamenti a firma

della Commissione, vale a dire il 2.1/1 e il 2.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, il mio parere favorevole è subordinato all'approvazione del subemendamento 2.1/1.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è favorevole sul subemendamento 2.1/1 e sull'emendamento 2.2. Per quanto riguarda il 2.1, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PETRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRARA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore non solo dell'emendamento 2.1/1, ma di tutti gli altri emendamenti presentati dalla Commissione per una serie di motivazioni che tenterò di riassumere brevemente, affinché siano chiare le ragioni per le quali perveniamo a tale decisione, trattandosi di un disegno di legge sul quale le forze politiche hanno a lungo discusso, da posizioni a volte contrastanti e divergenti.

La prima ragione è che riteniamo di aver dato il nostro contributo fattivo per definire l'insieme dell'articolato, frutto di un paziente lavoro e di una ricerca di intese.

L'altra è una ragione di fondo, politica, che ci spinge a votare favorevolmente sugli emendamenti proposti dalla Commissione, ed è il riconoscimento dello sforzo operato dalle forze politiche tendente a ricercare un terreno proficuo di confronto e di intesa su punti qualificanti dell'intero disegno di legge.

Dopo un aspro scontro in Commissione e anche qui in Aula è prevalso fortunatamente per gli artigiani ed è stato accettato il metodo del confronto e della ricerca unitaria di soluzioni rispondenti alle attese degli artigiani. Nel corso della discussione sui disegni di legge si è più volte ribadito che il testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura rappresenta un articolato base molto valido,

che tuttavia era necessario e possibile migliorare attraverso un confronto serio e produttivo, purchè lo stesso impianto legislativo non ne risultasse stravolto nei punti qualificanti ed essenziali faticosamente fissati e individuati nella scorsa legislatura dalle forze politiche e dalle organizzazioni sindacali degli artigiani.

Tale volontà è stata soprattutto riaffermata da noi comunisti più volte qui e in Commissione (e credo non solo da noi) di fronte ai tentativi, che pur sono stati fatti nel corso della lunga discussione in Commissione e in Aula, che tendevano a stravolgere l'articolo, soprattutto dopo la scongiurata presentazione di un disegno di legge di iniziativa del Governo e dopo la presentazione, da parte della Democrazia cristiana e di altri partiti, di un pacchetto consistente di emendamenti che nella sostanza e surrettiziamente riproponevano un testo alternativo al disegno di legge n. 1697, introducendo e riproponendo — a nostro avviso — vecchie questioni molto delicate e controverse sul piano istituzionale e sul piano politico, che erano state opportunamente risolte dopo un paziente e ragionevole compromesso raggiunto nella scorsa legislatura e che riguardano alcuni punti cardine essenziali e decisivi per costruire un effettivo progetto di qualificazione e di sviluppo dell'artigianato proiettato soprattutto nel futuro 2000, che sarà a nostro avviso sempre più caratterizzato da profonde trasformazioni e mutamenti tecnologici del sistema industriale e in generale del sistema produttivo.

Quali sono questi punti nodali che gli artigiani intendono fissare attraverso la legge-quadro e a cui guardano con interesse, per rilanciare il loro ruolo e dunque per rimettere in moto un processo avanzato delle attività produttive, oggi paralizzate e condizionate da una serie di fattori, capace di garantire occupazione e produttività e di rappresentare una componente essenziale, strutturale e non marginale dell'economia nazionale e dello sviluppo socio-economico del paese?

La prima questione è quella di adeguare la legge n. 860 del 1956 al mutato quadro istituzionale intervenuto in seguito all'entrata in funzione delle regioni e alla emanazione del

decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, cioè quella di colmare il vuoto rappresentato dalla legge n. 860, che pure ha prodotto uno stimolo positivo allo sviluppo dell'artigianato, attraverso una legge-quadro che fissi linee di riferimento ben precise, principi fondamentali che consentano alle regioni di legiferare su tutta la materia delegata in rapporto alle specifiche esigenze e aspettative territoriali senza sconfinare dal dettato costituzionale e ponendo le stesse nella condizione di mostrare, sul piano legislativo e normativo, la reale misura della loro sensibilità rispetto ai problemi veri dell'artigianato che richiamano in causa la politica di programmazione, un diverso sviluppo economico, un'organica politica di promozione e d'innovazione tecnologica del prodotto finito, del mercato, del credito, e così via, abbandonando, quindi, gli interventi assistenziali e clientelari attraverso la dispersione di risorse finanziarie che, anche oggi, non bastano più neanche ad amministrare il vecchio artigianato.

La seconda questione è quella di ridefinire il concetto di impresa artigiana, delle sue tipologie e dei limiti dimensionali massimi, di fronte alla mutata situazione economica, alle rapide trasformazioni sociali, ai cambiamenti nei rapporti di lavoro, all'evoluzione positiva che l'attività artigianale ha fatto registrare sul piano della organizzazione produttiva, della dotazione tecnologica e dell'articolazione dei rapporti con il mercato; un artigianato che si ritagli nel mondo delle forze produttive uno spazio di autonomia entro cui divenire una forza autonoma e non subalterna alla grande industria, una forza che affermi il suo effettivo potere contrattuale attorno ai tavoli della trattativa programmata dal protocollo d'intesa del 14 febbraio e nella prospettiva che si pervenga, signor Ministro, nei prossimi anni ad una più efficace politica industriale, rapportata alle grandi trasformazioni in atto nel mondo.

Infine, la terza questione è quella di affermare l'autogoverno democratico della categoria attraverso le commissioni provinciali per l'artigianato, l'organizzazione e la gestione delle stesse mediante un sistema elettorale proporzionale, capace di liberare grandi

forze produttive oggi ridotte in spazi sempre più angusti di pratiche assistenziali e corporative dal soffocante ed anacronistico potere di imperio delle camere di commercio per le quali urge definire una legge di riforma.

Sono questi i punti qualificanti, accanto ad altri problemi, che devono essere conquistati con la legge-quadro che stiamo discutendo questa sera, per fornire agli artigiani uno strumento legislativo che avvii un processo di qualificazione e di sviluppo moderno delle imprese artigiane, che affermi il protagonismo di un grande comparto (1 milione e mezzo di imprese, 4 milioni e mezzo di addetti, 2.000 miliardi di investimenti l'anno), che esalti il ruolo autonomo dell'artigianato nel sistema economico e nella vita del paese.

Il testo che era giunto in Aula, contro la nostra volontà, tradiva fundamentalmente queste attese e, per le modificazioni che erano state introdotte nell'articolo, determinava un vero pasticcio legislativo che, certamente, se fosse stato varato così com'era, non avrebbe prodotto alcun beneficio al comparto artigiano. Ecco il senso della battaglia che abbiamo pazientemente condotto in quest'Aula il 23 scorso perchè il provvedimento ritornasse in Commissione per trovare in quella sede le necessarie convergenze, non solo per dare all'articolo maggiore coerenza e dignità legislativa, ripulendolo in sostanza dalle imprecisioni e alterazioni introdotte, e quindi per fornire alle regioni una legge veramente di principi, ma per tentare un superamento delle posizioni politiche emerse in ordine all'articolo 2, relativo alla qualificazione professionale, di cui stiamo discutendo in questo momento, e all'articolo 10, che discuteremo subito dopo, relativo alla costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato.

La decisione della Presidenza che ha accolto la nostra proposta si è rivelata giusta, opportuna e necessaria perchè la Commissione, come si evince dalle proposte che presenta in Aula e come si evince dalla relazione che ha preparato il relatore, collega Vettori, ha lavorato bene e per certi aspetti ha superato vecchi steccati e pregiudiziali e ha ripristinato i tasselli scombinati dalla maggioranza di centro-sinistra, sottoponendo all'esame

dell'Aula proposte di modifica che noi giudichiamo migliori rispetto al testo recentemente licenziato dalla Commissione, anche se non corrispondenti interamente alle proposte da noi presentate.

Siamo, almeno, riusciti a sgombrare il terreno dai significati politici che si è tentato di dare ad un articolato che, per essere una legge di principio, non poteva determinare in questa Aula una maggioranza politica, ma doveva necessariamente determinare una maggioranza di tipo istituzionale, trattandosi di legge di principi con valenze di attuazione costituzionale.

Questo obiettivo, a nostro avviso, in parte è stato raggiunto e speriamo che l'Aula compia un ulteriore sforzo nel momento in cui affronterà il nodo decisivo dell'autogoverno delle commissioni provinciali per l'artigianato. Riteniamo che al comparto artigiano oggi si possa aprire una prospettiva di sviluppo e di crescita, una prospettiva capace di ristabilire un clima di fiducia in un settore che in questi anni ha dato prova, nonostante la recessione e la crisi economica, di una vitalità produttiva ed occupazionale sorprendente, di una capacità di reazione e di adattamento innovativo nella situazione di emergenza che ha contrassegnato lo scenario economico interno ed internazionale, soprattutto di fronte ai profondi cambiamenti sopravvenuti nel mondo produttivo.

Non credo di esagerare se affermo che stiamo decidendo probabilmente il destino dell'artigianato dei prossimi venti anni, il futuro di un comparto che costituisce un elemento portante della struttura economica e produttiva del nostro paese. D'altra parte, il ritardo nell'approvazione della legge (sono ormai passati dodici anni) e l'accanimento con cui la grande industria ha esercitato ed esercita pesanti pressioni su alcune forze politiche perchè sia ritardato e sabotato un progetto di qualificazione e di sviluppo dell'artigianato confermano la necessità di arrivare rapidamente a definire questa legge e ad approvarla.

Queste, allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, sono le ragioni per le quali noi esprimiamo un voto favorevole a tutti gli emendamenti che sono stati presen-

tati dalla Commissione i cui lavori ci hanno visti non assenti ma protagonisti. Esprimiamo il nostro voto favorevole anche su questo emendamento 2.1 e su tutti gli altri emendamenti perchè crediamo di aver contribuito notevolmente alla stesura definitiva di un testo che rappresenta premessa indispensabile per avviare un processo di qualificazione reale del settore artigiano. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non dimentico che siamo in questa Aula in sede redigente per cui non abbiamo potuto prendere la parola in sede di discussione generale e mi rendo conto che, come sempre avviene, fatta la legge si trova l'inganno, per cui ognuno avrebbe potuto presentare 10 emendamenti e quindi rifare dieci volte la discussione. Tuttavia, con la mia esperienza decennale in questo ramo del Parlamento voglio essere rispettoso...

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, mi scusi se la interrompo ma, come lei certamente ricorderà, non siamo in sede redigente: la discussione avviene invece in applicazione dell'articolo 81 del Regolamento.

PISTOLESE. Mi scusi, signor Presidente, ho voluto fare una battuta. Mi atterrò strettamente al tema degli emendamenti in esame che rappresentano il punto centrale del dibattito sulla legge dell'artigianato sul quale ci siamo soffermati durante la precedente legislatura quando fu approvato il primo testo della legge-quadro sull'artigianato. In quella occasione si è lungamente discusso sui requisiti dell'articolo 2. La Camera aveva deciso in un certo modo ed il Senato dopo un ampio e lungo dibattito decise di riconoscere un solo requisito: che l'artigiano lavori personalmente. Questo è il problema che abbiamo risolto in quella precedente occasione e sul quale si è soffermata la Commissione, prima di discutere per la terza volta in Aula.

Debbo ricordare che la prima volta la mia parte politica chiese il rinvio in Commissione ed il Gruppo comunista il rinvio al 23 maggio in Aula. La seconda volta il Partito comunista chiese il rinvio in Commissione; affermo ciò non per rivendicare la paternità di tale richiesta (la ricerca della paternità è molto difficile). Ora — questo è il punto sul quale volevo soffermarmi — il testo che era venuto fuori dalla Commissione, quello originario, si limitava al riconoscimento di un unico requisito, che è quello del lavoro personale. Abbiamo sempre sostenuto che il lavoro personale non si può accertare preventivamente; è un fatto di controllo. L'artigiano che si iscrive deve lavorare, presumibilmente, personalmente; quindi, quando si fanno gli accertamenti si può vedere se lavora personalmente o meno, nel qual caso gli si toglie la licenza e, di conseguenza, la facoltà di svolgere il suo lavoro. Questo è l'unico punto al quale tengo e sul quale insisto.

Il concetto della professionalità fu escluso l'altra volta ed è stato escluso questa volta dalla Commissione. Il problema è sorto perchè il senatore Aliverti, con molta abilità e con chiarezza di argomenti, ha tentato, con l'emendamento 2.1, di riaprire il discorso e lo ha riaperto con l'espressione: «con qualificazione professionale». Ma chi accerta la qualificazione professionale?

Il senatore Gradari ha seguito validamente i lavori della Commissione, contribuendo attivamente alle modifiche che sono state apportate. È stato trovato, allora, l'espediente dell'emendamento 2.1/1, con il quale si propone di sostituire le parole: «con qualificazione professionale» con l'altra: «professionalmente». Mi rendo conto che è un alleggerimento della pressione; parlare di requisito della qualificazione professionale significa che qualcuno deve accertare se un determinato artigiano è qualificato per svolgere un certo lavoro, cioè se ha i titoli per farlo. Chi lo accerta? Quando? Come?

Risorge allora la famosa patente di mestiere? Tutti dicono no alla patente di mestiere! Allora, per aggirare il problema, si dice: «professionalmente». Non abbiamo difficoltà e il termine mi pare che alleggerisca molto il problema. Resta soltanto, signor Ministro,

onorevole Sottosegretario, da chiarire — perchè poi vi saranno gli interpreti della legge, coloro che la devono applicare — se questo «professionalmente» significhi che si tratta di un professionista, di un lavoratore autonomo che esercita professionalmente una determinata attività. Ma questo non è un requisito accertabile; non è che qualcuno vada a chiedere di dimostrare di essere qualificato. No; è una affermazione pleonastica. Noi diciamo semplicemente che l'artigiano deve lavorare personalmente e professionalmente. Questo può anche andare e quindi voteremo a favore anche di questo subemendamento. Pertanto, accettiamo l'emendamento 2.1 ed il sub-emendamento, con il chiarimento, però, signor Ministro, che non si tratta di un requisito da accertare.

Credo che ciò sia implicitamente affermato anche dall'emendamento 2.2, sul quale penso interverrà il senatore Gradari, e che esclude limitazioni alla libertà di accesso.

Mi sembra quindi che il quadro sia chiaro: la professionalità non è un requisito; la libertà di accesso viene garantita dall'emendamento 2.2 della Commissione; quindi, «professionalmente» è un termine che ha lo scopo di precisare che si tratta di un lavoratore autonomo. Come un avvocato, un medico o un ingegnere, l'artigiano è un professionista che lavora eventualmente nella sua bottega di falegname. Nessuna difficoltà, per carità. Ho tutto il rispetto per le varie categorie, ma sia ben chiaro questo concetto: approveremo questo emendamento solo nella certezza che l'interpretazione della disposizione sia nel senso che l'accesso all'attività artigiana non deve avere limitazioni e l'artigiano non deve avere patenti di mestiere, ma deve lavorare personalmente e professionalmente, cioè con una capacità professionale che nessuno deve accertare. Saranno gli stessi clienti dell'artigiano che valuteranno se egli merita o meno.

Mi ha fatto piacere poter ripetere queste considerazioni, poichè si tratta del punto centrale della legge, sul quale si sta discutendo ormai da sette od otto anni; si è trovato un *escamotage* accettabile, che si presta però ad interpretazioni dubbie. Domani infatti si potrebbe dire, sempre a proposito del termine «professionalmente»: vediamo se ha la

capacità professionale per poter fare il suo lavoro. Noi invece diciamo che la capacità professionale è un fatto che non deve essere accertato perchè l'artigiano deve lavorare professionalmente. Lo vogliamo accertare?

Diciamo la verità: stiamo girando attorno al problema perchè non abbiamo avuto il coraggio di dire che l'unico requisito è che l'artigiano lavori personalmente. Questo è il problema che volevo sottoporre alla vostra attenzione.

Voteremo, pertanto, a favore, ma con questa interpretazione che rimarrà agli atti del Parlamento e che, se possibile, mi farebbe piacere sentire confermare dall'onorevole Ministro.

SCEVAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sugli emendamenti 2.1 e 2.1/1 ho espresso in Commissione delle perplessità, perchè, a mio giudizio, si presentano dei dubbi sulle due parole che si intendono sostituire. A tale proposito, signor Presidente, le sarei grato se fosse tanto gentile da fornirmi un chiarimento. Se capisco bene dalla lettura degli emendamenti, si andrebbero ad inserire nell'articolo 2, primo comma, due parole, e cioè: «personalmente» e «professionalmente». Questo comma, quindi, risulterebbe così formulato: «È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, ...». Vorrei che lei, signor Presidente, confermasse questa mia interpretazione.

PRESIDENTE. È esattamente così, senatore Scevarolli.

SCEVAROLLI. Su queste due parole, ripeto, ho espresso in Commissione delle perplessità perchè il loro significato non mi risulta chiaro ed esse, al di là delle intenzioni, potrebbero generare qualche equivoco in sede di applicazione della legge. Desidero quindi confermare anche in Aula tali perplessità e queste nostre riserve.

TAMBRONI ARMAROLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMBRONI ARMAROLI. Signor Presidente, indubbiamente il disegno di legge al nostro esame è il frutto di una grande elaborazione politica, avvenuta a livello di Commissione industria e della quale bisogna dare atto a tutti i commissari, tendente ad evitare, come è stato detto, uno scontro politico su un tema di vitale importanza per la nostra economia e per la nostra società. La realtà è che con questo provvedimento il vecchio concetto dell'artigiano e dell'impresa artigiana viene notevolmente annacquato e tende quasi a sparire. Basterebbe guardare — e lo farò dopo in occasione della discussione di alcuni emendamenti — ad alcuni incisi esistenti nei vari articoli.

La nuova realtà dell'artigianato e della piccola impresa nel nostro paese avrebbe imposto due soluzioni al problema: la prima volta a definire l'artigiano, e quindi la bottega-scuola, il maestro-scuola, eccetera, e la seconda a definire la piccola impresa che è il frutto di una crescita dell'artigianato, una crescita di imprese artigiane tanto che viene allargato il numero dei dipendenti, perchè i panni di quella limitazione stanno stretti a chi ha potuto e saputo raggiungere determinati traguardi.

Io non mi rendo conto come si possa definire questa legge la legge-quadro per l'artigianato. È, invece, la legge-quadro della piccola impresa, e su questo possiamo essere d'accordo.

Qualcuno — e mi rivolgo al collega Scevarolli — temeva che si volesse reintrodurre dalla finestra la cosiddetta patente di mestiere o certificato di qualificazione professionale che era stato estromesso dalla porta. Ma così non è.

Mi rendo conto che ciascun cittadino ha la libertà di intraprendere una attività economica dalla quale trarre determinati benefici. Arrivo perfino a dire che una piccola impresa ha bisogno, proprio nel momento della crescita, forse di benefici superiori a quelli del-

l'impresa artigiana. Basterebbe pensare al fatto che, anche se vengono annunciati degli aumenti dei *plafond* di credito, all'attuale stadio il credito artigiano è limitato a 60 milioni più il contributo della regione (forse altri 30 milioni). Che cosa ci fa con questi milioni una piccola impresa che arriva a 20-22 dipendenti?

Quindi questo disegno di legge è un connubio di impresa artigiana e piccola impresa, crea delle enormi confusioni e credo che queste andranno soprattutto a scapito del vero artigiano, dell'artigiano tradizionale che nel nostro paese ha rappresentato, e rappresenta ancora, un punto di riferimento sotto diversi aspetti.

Ma tant'è, e io mi rendo conto che non è possibile rompere questo equilibrio che è politico, aggiungo, ed è stato conseguito a livello di Commissione.

Pertanto sono costretto a votare a favore di questi emendamenti, pur con la perplessità che ho manifestato, nella consapevolezza che, anche per l'esperienza sindacale di 37 anni in questo settore e per ciò che soprattutto gli artigiani dicono a tutti noi, indipendentemente dal colore politico che essi hanno e che noi abbiamo, occorre evitare che l'accordo che è stato raggiunto subisca un ulteriore deterioramento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1/1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Aliverti e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Definizione di impresa artigiana)

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge ed esclusa la totale automazione del processo produttivo aziendale, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e zootecniche, e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggiorazione dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « ed esclusa la totale automazione del processo produttivo aziendale ».

3.1 LA COMMISSIONE

Al primo comma, dopo la parola: « agricole » sopprimere le altre: « e zootecniche ».

3.3 LA COMMISSIONE

Al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo il caso che siano

solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa ».

3.2 LA COMMISSIONE

Al secondo comma, sostituire la parola: « maggiorazione » con l'altra: « maggioranza ».

3.4 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Esprimo parere favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

TAMBRONI ARMAROLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMBRONI ARMAROLI. Onorevole Presidente, gli emendamenti al nostro esame sono la conseguenza di quanto dicevo poco fa. Se non si esclude dal concetto di attività artigiana la totale automazione del processo produttivo, ciò significa che chiunque di noi può svolgere l'attività artigiana, con una macchina automatica, in modo ripetitivo. Gli esempi potrebbero essere numerosissimi e testimonierebbero che questo emendamento descrive l'attività di chiunque, non l'attività artigiana, ma una attività autonoma generica.

Quindi la proposta di sopprimere le parole: « ed esclusa la totale automazione del processo produttivo aziendale », costituisce un errore. Ma questo errore può anche passare perchè per la definizione riguardante l'articolo 3 questa parte non è essenziale; diventa essenziale poi all'articolo 4, lettera b), quando si propone di sopprimere la frase « purchè con processo non del tutto meccanizzato ». Anche in questo caso — e forse è il punto cardine, chiedo scusa se ho fatto tale anticipazione — abbiamo la conferma che il concetto di impresa artigiana è tramontato ed è sostituito dal concetto di piccola impresa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Limiti dimensionali)

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 20 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 10;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con processo non del tutto meccanizzato, nonchè per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche

e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le Regioni nonchè il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del Centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: « 20 dipendenti » con le altre: « 22

dipendenti »; e le parole: « non superiore a 10 » con le altre: « non superiore a 11 ».

4.3 VOLPONI, ANGELIN, CONSOLI, MARGHERI, FELICETTI, URBANI, BAIARDI, POLLIDORO

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: « purchè con processo non del tutto meccanizzato ».

4.6 LA COMMISSIONE

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « 10 dipendenti » con le altre: « 12 dipendenti »; e le parole: « non superiore a 5 » con le altre: « non superiore a 6 ».

4.4 VOLPONI, ANGELIN, CONSOLI, MARGHERI, FELICETTI, URBANI, BAIARDI, POLLIDORO

Al primo comma, lettera d), sostituire le parole: « 8 dipendenti » con le altre: « 10 dipendenti ».

4.5 VOLPONI, ANGELIN, CONSOLI, MARGHERI, FELICETTI, URBANI, BAIARDI, POLLIDORO

Al secondo comma, n. 1), sopprimere le parole: « e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ».

4.1 LA COMMISSIONE

Aggiungere in fine il seguente comma:

« L'impresa artigiana può ricorrere all'assunzione nominativa di dipendenti fatta salva la facoltà di assunzione diretta fino ad un massimo di sei dipendenti, con l'obbligo di comunicare i nominativi entro dieci giorni dalla data di assunzione all'ufficio di collocamento competente per territorio ».

4.2 VETTORI, POSTAL, KESSLER, ALIVERTI, CODAZZI, ROMEO Roberto, FONTANA, FOSCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'impresa artigiana può ricorrere alla assunzione nominativa dei dipendenti ed ha facoltà di assunzione diretta fino ad un massimo di sei dipendenti, con l'obbligo di comunicare i nominativi, entro dieci giorni dalla data dell'assunzione, all'ufficio di collocamento competente per territorio ».

4.7 KESSLER, POSTAL, VETTORI, LEOPIZZI, FONTANA, D'AMELIO, CUMINETTI, CAROLLO

Avverto che gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.2 sono stati ritirati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 4.6 e 4.1.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

VETTORI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI, relatore. Signor Presidente, come relatore devo dire che l'emendamento 4.7 riguarda argomento ultroneo rispetto alla legge-quadro sull'artigianato e quindi non dovrebbe essere compreso in questo tipo di provvedimento.

Ma poichè anch'io, come singolo senatore, ho firmato l'emendamento, sul quale come relatore devo esprimere parere contrario, dichiaro, anche a nome dei primi due firmatari, che non vedo presenti in questo momento, di ritirare l'emendamento stesso trasformandolo nel seguente ordine del giorno, che chiedo al Governo di accogliere:

Il Senato:

considerata la opportunità di ogni incentivo alla occupazione, specialmente giovanile, nel settore artigiano;

ritenuta essenziale una adeguata preparazione per le nuove generazioni di lavoratori autonomi:

impegna il Governo

1) a farsi carico di adeguate proposte sui testi in discussione per la riforma del collocamento prevedendo la possibilità di assunzione dei dipendenti da parte delle imprese artigiane con la indicazione nominativa ed anche in via diretta;

2) a promuovere la revisione dell'attuale ordinamento per l'apprendistato onde facilitarne la concreta e costante presenza nelle imprese artigiane.

9.213-48-21-446.1 KESSLER, POSTAL, VETTORI

Su questo ordine del giorno il parere del relatore è ovviamente favorevole. Prego il Governo di accettarlo, quanto meno come indicazione dell'Assemblea per la soluzione di un problema specifico in materia di assunzione e di apprendistato presso le imprese, che allargano anche la loro dimensione numerica, così come è stato messo in evidenza.

Dichiaro fin d'ora che ove il Governo lo accogliesse non insisterei per la votazione.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, non mi rendo conto delle ragioni per le quali il senatore Vettori, così esperto di questa materia e così valoroso, voglia ritirare questo emendamento!

Innanzitutto, nel vecchio testo approvato dal Senato...

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, intende far proprio l'emendamento?

PISTOLESE. Sì, signor Presidente, lo faccio mio, altrimenti non mi sarei permesso di

parlare, e chiedo pertanto che venga discusso e messo ai voti.

In effetti, con questo emendamento si ricalca il vecchio testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura, in base al quale il piccolo artigiano può fare nominativamente le assunzioni del limitatissimo personale che ha.

Ora, mi sembra che se c'è un caso nel quale si possa sfuggire al criterio del collocamento — non voglio discutere le varie riforme sul collocamento, sappiamo come nelle zone di Napoli e provincia sia stato fatto un esperimento sulla pelle dei poveri con la nuova formula del collocamento — indipendentemente dalla formula, buona o non buona che sia, debba essere proprio questo. Non possiamo impedire al piccolo artigiano di scegliersi il suo diretto collaboratore, perchè il 90 per cento degli artigiani ha un solo collaboratore che gli sta vicino e non possiamo mettergli accanto una persona con la quale poi possa non andare d'accordo. Questo concetto era così elementare, così logico, che l'abbiamo approvato all'unanimità nella scorsa legislatura.

Non capisco il motivo per cui si debba votare oggi un ordine del giorno quando si tratta di un argomento così evidente, vale a dire stabilire una deroga al collocamento soltanto per l'artigiano che, per la modesta entità della propria impresa, ha giustamente titolo per chiedere nominativamente i propri collaboratori.

Faccio pertanto mio l'emendamento e chiedo che venga messo in votazione, anche perchè eventualmente rimanga non un ordine del giorno ma un voto contrario. Voglio sapere se in quest'Aula si voterà contro una richiesta così legittima a tutela dell'artigianato: si dica no, così si ha la prova che non si lavora per l'artigianato, ma contro l'artigianato.

PRESIDENTE. Dò atto che il senatore Pistolese ha fatto proprio ai sensi dell'articolo 102, sesto comma, del Regolamento, l'emendamento 4.7, a firma del senatore Kessler e di altri senatori.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame e sull'ordine del giorno.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo fa proprie le considerazioni che ha espresso poc'anzi il relatore.

In effetti il parere nel merito di questo emendamento e, quindi, dell'ordine del giorno, è senz'altro favorevole da parte del Governo. È una scelta molto particolare, che attiene alla politica del mercato del lavoro che il Governo ha già recepito in gran parte nel disegno di legge n. 675, che è in discussione nell'altro ramo del Parlamento. Parte di questa materia è stata recepita nel decreto-legge n. 94, anch'esso in discussione in questi giorni, per la conversione in legge nell'altro ramo del Parlamento.

Allora, per evitare che in leggi che affrontano materie specifiche si recepiscano singoli aspetti di una materia molto delicata, come appunto il mercato del lavoro, credo che la proposta del relatore debba essere accolta.

Quindi in questo senso, signor Presidente, inviterei il senatore Pistolese a non insistere per la votazione di questo emendamento, sul quale esprimo parere contrario in questa sede. Il Governo invece accoglie senz'altro l'ordine del giorno proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, intende accogliere il suggerimento del rappresentante del Governo?

* PISTOLESE. Per le ragioni che ho già detto, dò grande importanza a questo emendamento. Sappiamo che ci sono altri disegni di legge, ma stiamo approvando una legge-quadro per l'artigianato.

Quindi chiedo che sia messo in votazione l'emendamento 4.7 affinché rimanga agli atti un eventuale rigetto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

SCEVAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, noi voteremo contro l'emendamento, ma voteremo

a favore dell'ordine del giorno per tre motivazioni.

La prima, chiaramente, è quella già esposta dal nostro relatore. La seconda è, probabilmente il collega non è informato, che è intervenuto recentemente un accordo con i sindacati, dove — con ogni probabilità — si va oltre questo emendamento.

La terza ragione è che siamo per la totale liberalizzazione delle assunzioni da parte delle imprese artigiane. Per questo motivo votiamo contro l'emendamento, ma a favore dell'ordine del giorno, con l'auspicio, l'intendimento e la propensione di andare alla totale liberalizzazione delle assunzioni da parte delle imprese artigiane.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.7 fatto proprio dal senatore Pistolese.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Albo delle imprese artigiane)

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano,

la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« L'iscrizione all'albo è costitutiva e con-

dizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane ».

5.1

LA COMMISSIONE

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

« Le leggi regionali stabiliscono le sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma del presente articolo; le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie non potranno comunque eccedere l'ammontare di cinque milioni ».

5.3

FELICETTI, VOLPONI, ANGELIN, CONSOLI, MARGHERI, URBANI, BAIARDI, POLLIDORO

Al sesto comma, dopo la parola: « propria », inserire le altre: « ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, ».

5.2

LA COMMISSIONE

All'ultimo comma, sostituire le parole: « comma precedente » con le altre: « presente articolo ».

5.4

LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento 5.3 è stato ritirato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole agli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Consorti, società consortili e associazioni tra imprese artigiane)

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le Regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

In ogni caso le società consortili considerate nel presente articolo non possono assumere la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni o di società a responsabilità limitata, eccezion fatta per le cooperative.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori di-

mensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo la parola: « agevolazioni » sopprimere l'altra: « anche » e dopo le parole: « società consortili » aggiungere le altre: « anche in forma cooperativa ».

6.1

LA COMMISSIONE

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonchè enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica ».

6.2

LA COMMISSIONE

Sopprimere il quarto comma.

6.3

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

TAMBRONI ARMAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMBRONI ARMAROLI. Vorrei un chiarimento dal relatore e dal Governo. Il terzo comma dell'articolo 6 recita così: «In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le Regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti». Io non riesco a comprendere il senso di questo comma. In-

fatti, se due o tre imprese artigiane, con un numero ridottissimo di dipendenti (anche uno o due), fanno un consorzio con un'impresa piccolo-industriale che può avere trenta, quaranta, cinquanta dipendenti, le agevolazioni, nella sostanza, vanno all'impresa industriale e non alle piccole imprese artigiane. E a che cosa serve il fatto che nell'organo deliberante abbiano la maggioranza le imprese artigiane? È evidente che ne derivano delle agevolazioni per le imprese industriali che utilizzano la forma consortile fatta con le piccole imprese artigiane proprio per usufruire di determinati benefici.

Se questo è il concetto, per quanto mi riguarda, preannuncio il mio voto contrario a questa parte dell'articolo 6 e vorrei avere dei chiarimenti in proposito.

VETTORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI, *relatore*. Devo dire, per rispondere al collega Tambroni Armaroli, che l'articolo 6 riguarda la nuova materia, che si vuole incentivare, dell'associazionismo in campo produttivo, comprendendo in ciò sia le imprese artigiane che le imprese piccolo-industriali, perchè esiste un obiettivo collegamento tecnico-operativo tra queste e le altre. Serve poi a rammentare che potrebbero esservi anche delle associazioni temporanee per l'esercizio di determinate commesse e che queste sono regolate da un'altra legge dello Stato. C'è poi la legge n. 240 che prevede agevolazioni a consorzi costituiti nella maniera prevista in quest'articolo 6. Che le agevolazioni vadano alle piccole imprese e non alle imprese artigiane, che pure detengono la maggioranza negli organi deliberanti, è solo una supposizione in quanto non sappiamo quale tipo di agevolazioni le regioni potranno disporre in base a questa nostra previsione che tende a facultizzare le regioni stesse ad operare in direzione di un sostegno a queste forme consortili che riteniamo non solo utili ma da incentivare perchè indispensabili ad un collegamento operativo tra diverse imprese artigiane, ed anche tra imprese che artigiane non sono, agli effetti della

legge attuale e di quella che ci accingiamo a varare. Pertanto, la mia risposta è probabilmente di non completa soddisfazione per il collega Tambroni Armaroli, tuttavia devo dire che noi abbiamo inteso rimettere alla valutazione specifica e peculiare delle regioni anche questi interventi che possono articolarsi in maniera più idonea alle singole situazioni, proprio in quella diversificazione che l'articolo 117 della Costituzione ha previsto nel concedere alle regioni, ancora nel 1947 e nel 1948, la potestà legislativa in materia di artigianato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

SCEVAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Dichiaro il mio voto favorevole, ho però l'impressione che ci sia un errore nella formulazione del testo dell'emendamento. Infatti le parole: «... nonchè enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica», non vanno aggiunte alla fine del terzo comma dell'articolo 6 ma vanno inserite dopo le parole: «un terzo», sempre al terzo comma dello stesso articolo.

Mi sembra che questo sia quanto abbiamo convenuto.

PRESIDENTE. Data la rilevanza dell'osservazione e l'interesse comune, sull'obiezione fatta dal senatore Scevarolli vorrei chiedere al relatore di pronunciarsi.

VETTORI, *relatore*. Devo convenire che il senatore Scevarolli ha ragione anche sulla base di quanto è avvenuto in Commissione. Sono quindi d'accordo con la sua precisazione e in questo senso l'emendamento 6.2 deve essere modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, così modificato, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

*(Iscrizione, revisione
ed accertamenti d'ufficio)*

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettuare ogni 30 mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle lo-

ro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

Su quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « sentito il pubblico ministero ».

7.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Istruzione artigiana)

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate, dalla Regione con propria legge, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane, singole e associate.

L'impresa artigiana, singola o associata, di cui al precedente comma che, oltre alle proprie finalità economiche, si proponga specificatamente la qualificazione e l'addestramento di allievi artigiani, può ottenere, a richiesta, il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo, definito dalle convenzioni regionali stabilite dal precedente comma.

Alle Regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla Regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi ».

8.4

LA COMMISSIONE

Al secondo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « in ragione delle attrezzature tecniche ed igieniche delle imprese stesse e dell'esperienza addestrativa dei titolari, con conseguente riconoscimento, su proposta della Commissione provinciale e sentita la Commissione regionale, della qualifica di bottega-scuola all'impresa artigiana e del titolo di maestro artigiano al titolare o socio dell'impresa ».

Consequentemente sopprimere il terzo comma.

8.1 GRADARI, PISTOLESE, MARCHIO, RASTRELLI, MONACO, FINESTRA, BIGLIA, POZZO

Sopprimere il terzo comma.

8.3 PETRARA, MARGHERI, CONSOLI, POLLIDORO, FELICETTI, URBANI, BAIARDI, VOLPONI

All'emendamento 8.6, dopo le parole: « bottega-scuola » inserire le altre: « e, per il titolare o socio, della qualifica di maestro artigiano ».

8.6/1

GRADARI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4 ».

8.6

LA COMMISSIONE

In via subordinata all'emendamento 8.1, al terzo comma, dopo le parole: « bottega-scuola », inserire le altre: « e il titolare o socio la qualifica di maestro artigiano ».

8.2 GRADARI, PISTOLESE, MARCHIO, RASTRELLI, MONACO, FINESTRA, BIGLIA, POZZO

Al terzo comma, sostituire le parole: « stabilite dal » con le altre: « di cui al ».

8.5

LA COMMISSIONE

Avverto che gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.2 e 8.5 sono stati ritirati. Invito il senatore Gradari ad illustrare l'emendamento 8.6/1.

GRADARI. Molto brevemente, signor Presidente, desidero innanzitutto precisare che il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 8.4. Ho ritirato l'emendamento 8.1 e dichiaro che l'emendamento 8.6/1 è strettamente collegato ovviamente all'emendamento 8.6. Quindi noi voteremo a favore dell'emendamento 8.6, sperando che venga accolto anche l'emendamento 8.6/1. Mi sia consentito dire che su questo articolo 8 le perplessità e le discussioni che sono emerse si collegavano al titolo di bottega-scuola e alla qualifica o al titolo (è opportuno usare un linguaggio più preciso) di maestro artigiano. Le preoccupazioni erano soprattutto collegate da un lato al fatto di riconoscere — come è giusto — alle regioni la responsabilità in materia di formazione professionale e da un altro al fatto di consentire, al tempo stesso, che le regioni potessero in qualche modo avvalersi della collaborazione degli artigiani e delle imprese artigiane proprio per favorire nel settore la formazione degli artigiani stessi.

Una seconda preoccupazione si collegava al fatto che, in qualche modo, il riconoscimento di bottega-scuola ed eventualmente (e di qui il mio emendamento) il riconoscimento di maestro artigiano potessero determinare forme di privilegio e quindi, sotto certi profili, di scorrettezza o concorrenziali nel senso che ci si poteva, da parte di alcune imprese artigiane, avvalere di questi titoli o di questi riconoscimenti per finalità strettamente commerciali.

Ora, mi pare che nel complesso, così come si presenta attualmente, l'articolo 8 (grazie anche all'inserimento di alcuni emendamenti maturati nel corso della discussione in Com-

missione) abbia sgombrato il campo da possibili equivoci e da possibili inconvenienti. Rimane, dal mio punto di vista, l'opportunità di inserire comunque la possibilità di un riconoscimento, accanto al titolo di bottega-scuola, anche del titolo di maestro artigiano.

Vorrei dire, forse in maniera molto banale, che una scuola prevede dei maestri; non esiste una scuola di soli discenti, ma una scuola (altrimenti non sarebbe tale) anche di docenti. Nè penso che il titolo di maestro artigiano possa in qualche modo, tenuto conto che le convenzioni sono — come esplicitamente detto nella legge — a tempo limitato e rinnovabili, indurre quel tipo di scorretta concorrenzialità tra gli artigiani.

Vorrei dire che il titolo di bottega-scuola in quanto tale può favorire fenomeni di questo tipo, nel senso che un prodotto che esce da una bottega-scuola di per sè si qualifica come di qualità diversa e migliore rispetto a quello — si presume — che esce invece da una normalissima bottega artigiana. Il fatto di riconoscere un titolo all'artigiano che si fa docente, e che quindi dà un contributo fattivo al tema della qualificazione culturale, intendendo la cultura artigiana per quello che merita di essere considerata (e certamente ha titoli per essere considerata con una terminologia di questo genere), credo possa favorire ed incentivare forme di collaborazione tra le imprese artigiane e le regioni, che comunque rimangono depositarie della funzione primaria della formazione professionale.

Per questo motivo — e soltanto per questo — anche perchè mi pare (non vorrei essere scorretto in questa interpretazione, ma credo di parlare a ragion veduta) che la categoria sia particolarmente sensibile a questo tipo di discorso, raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 8.6/1, che essendo un subemendamento porta nell'ambito dell'emendamento 8.6 ad unire al riconoscimento della bottega-scuola anche il riconoscimento di maestro artigiano.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VETTORI, *relatore*. Ovviamente, il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla Commissione, mentre esprime parere contrario sul subemendamento 8.6/1 in quanto ci sembra non proponibile mantenere il titolo di maestro artigiano e altri equipollenti che potrebbero, in qualche caso, sembrare dei blasoni permanenti riguardanti più benemerienze del passato che non operatività didattica del presente. Occorre invece una verifica a livello regionale della disponibilità a svolgere questo tipo di funzione, diversa da quella meramente economica, da parte delle imprese artigiane.

Non credo che molti artigiani siano in grado di sacrificarsi ad insegnare se non hanno agevolazioni ed incentivi e non sarà certamente il riconoscimento di un diploma che farà scattare l'autentica rivalutazione di quella che è considerata la necessità di trasmettere particolari capacità di mestiere ad allievi delle nuove generazioni. Quindi, mentre per la bottega-scuola riteniamo che l'esplicazione dei corsi sia un qualcosa di concreto e di moderno, per il maestro artigiano la Commissione non ha ritenuto opportuno prendere in considerazione tale riconoscimento e pertanto il parere non è favorevole.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, al Governo premeva e preme la possibilità che le regioni possano disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola, così come è chiaramente indicato nel terzo comma dell'articolo in esame. Per il resto, quanto ha già detto il relatore mi sembra sia chiaro: le regioni potranno, nella loro autonomia, se lo riterranno, introdurre anche il riconoscimento di maestro artigiano, ma questo sarà accessorio rispetto alla scelta prioritaria indicata nell'articolo 3.

Per queste ragioni, il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione è favorevole, mentre sull'emendamento presentato dal senatore Gradari, non entrando nel merito, il Governo si rimette all'Assemblea.

TAMBRONI ARMAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMBRONI ARMAROLI. Signor Presidente, qui siamo di fronte ad una violazione della parità dei diritti fra artigiani. Prima abbiamo assimilato i lavoratori autonomi agli artigiani, mentre in questo comma limitiamo soltanto alle imprese di cui alla lettera c) dell'articolo 4 la possibilità del riconoscimento da parte delle regioni di bottega-scuola. Ora, per essere coerente con le mie convinzioni, mi rendo conto che includere anche la lettera b), cioè quella relativa alla lavorazione in serie, significherebbe andare contro i principi dell'insegnamento in quanto nella lavorazione in serie è difficile, e spesso inutile, insegnare perchè contano più le macchine che l'insegnamento vero e proprio, ma almeno la lettera a) poteva essere inserita. Non capisco perchè ci si voglia limitare soltanto alle imprese che svolgono la loro attività nel settore artistico tradizionale e dell'abbigliamento su misura. È questa una limitazione che, a mio avviso, tra le altre cose, è discriminante ed anticonstituzionale. Poichè si parla di delegare le regioni a fare i regolamenti che credono, lasciamo libere al massimo le regioni di stabilire quali sono le imprese che possano ottenere questo riconoscimento, senza prefissare un vincolo tramite la legge nazionale.

GRADARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRADARI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per ricordare al relatore, il quale mostrava perplessità circa l'ipotesi che il riconoscimento di maestro artigiano potesse in qualche modo diventare un titolo permanente, che il mio emendamento prevede l'inserimento della frase: «e, per il titolare o socio, della qualifica di maestro artigiano» subito dopo le parole: «bottega-scuola». Quindi, vale anche per l'eventuale qualifica di maestro-artigiano la specificazione che segue, cioè: «per il periodo definito dalle convenzioni regionali». Potrei fare della facile ironia dicendo che l'artigiano, o l'eventuale maestro artigiano, non so se per sua fortu-

na o per sua disgrazia, non è come noi senatori che una volta diventati tali lo rimaniamo tutta la vita: nel caso specifico si tratta di convenzioni, appunto, a tempo limitato e rinnovabili. È chiaro che laddove esiste la bottega-scuola vi è il maestro artigiano, altrimenti dovrei prendere atto che esistono botteghe-scuole, o meglio delle scuole, senza maestro. Questo potrebbe anche essere nella logica di un qualche ragionamento, ma mi pare decisamente contraddittorio.

Ringrazio il rappresentante del Governo per essersi rimesso al parere dell'Assemblea che invito cordialmente a votare a favore del mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6/1, presentato dal senatore Gradari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato)

Spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Sull'articolo 9 non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Commissioni provinciali per l'artigianato)

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è composta da almeno 15 membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Le Regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla scelta dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La Commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'albo di cui al precedente articolo 5, eletti dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla Regione, designati in maggioranza dalle

associazioni artigiane operanti nella provincia e per il resto dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Della stessa Commissione provinciale per l'artigianato fanno inoltre parte di diritto, con voto deliberativo, il presidente dell'Amministrazione provinciale, o un suo delegato, ed un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) provinciale.

La Commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente ed il vice presidente, scegliendo tra i membri di cui alla precedente lettera a).

I criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti per l'elezione dei membri delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla precedente lettera a) sono stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, secondo il sistema proporzionale.

Le Regioni con le stesse leggi stabiliscono altresì le norme di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato ».

10.2 MARGHERI, POLLIDORO, URBANI, CONSOLI, PETRARA, VOLPONI, FELICETTI, BAIARDI

Al quarto comma sostituire la parola: « scelta » con l'altra: « elezione ».

10.3 FELICETTI, MARGHERI, POLLASTRELLI, POLLIDORO, URBANI, CONSOLI, PETRARA, VOLPONI, BAIARDI, GRECO

Al quarto comma, dopo le parole: « dei componenti » inserire le altre: « con il sistema proporzionale e la tutela delle minoranze ».

10.1 GRADARI, PISTOLESE, MARCHIO, RASTRELLI, MONACO, FINESTRA, BIGLIA, POZZO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FELICETTI. Illustrerò gli emendamenti 10.2 e 10.3.

Mi pare, signor Presidente, che l'andamento della discussione su questo disegno di legge, così come si è svolta fino a questo momento, dimostri l'importanza della riflessione che abbiamo fatto in sede di Commissione e l'importanza dei risultati che abbiamo fino a questo momento conseguito. Dico «fino a questo momento» perchè, relativamente all'articolo 10 del provvedimento al nostro esame, in sede di Commissione industria, nonostante gli sforzi che sono stati compiuti dalle varie parti politiche, non siamo riusciti a pervenire ad una soluzione unitaria.

Noi riteniamo che questo provvedimento avrebbe potuto essere licenziato, ottenendo il generale consenso della categoria degli artigiani, se fossimo riusciti ad inserire il testo degli articoli 10 contenuti nella varie proposte di legge che sono state presentate dalle maggiori forze politiche all'inizio di questa legislatura.

Relativamente all'articolo 10, nel corso del lungo, tormentato confronto, abbiamo dovuto purtroppo prendere atto di una resistenza assoluta e per tanti versi inaccettabile, anche se comprensibile, al testo così come era stato proposto dalle maggiori formazioni politiche operanti nel nostro paese; inaccettabile, in primo luogo, perchè con il testo oggi proposto all'Aula, praticamente viene a compiersi un passo indietro di grande e negativo significato politico rispetto alla legge n. 860 approvata nel 1956 che sanciva — e ancora oggi sancisce — il carattere parzialmente elettivo delle commissioni provinciali dell'artigianato.

Le commissioni provinciali dell'artigianato, secondo l'opinione largamente confermata dall'orientamento delle regioni, devono trovare, nella legge-quadro e nella conseguente legislazione regionale, i presupposti giuridici per un rilancio delle loro funzioni originariamente previste dalla legge n. 860 del 1956 e ancora oggi valide. Se concepite così come la Camera ed il Senato nel corso dell'VIII legislatura le concepirono, si spiega

e si giustifica il carattere elettivo delle commissioni provinciali dell'artigianato.

Abdicare al principio dell'eleggibilità di due terzi delle commissioni provinciali dell'artigianato, significa entrare in una logica diversa; significa entrare nella logica della trasformazione delle commissioni provinciali dell'artigianato da organi di tutela dell'artigianato, di rappresentanza dell'artigianato, in organi meramente amministrativi e burocratici.

In nessun disegno di legge tra quelli che hanno costituito oggetto della nostra discussione fino a questo momento, si era mai ventilata l'ipotesi di effettuare questo tipo di trasformazione della logica delle commissioni provinciali dell'artigianato. Del resto su di essa non sono d'accordo neanche le grandi confederazioni dell'artigianato italiano. Non a caso, nel corso di un incontro svoltosi l'11 aprile presso il Ministero dell'industria — organizzato opportunamente dal sottosegretario Sanese e a cui hanno preso parte le tre grandi organizzazioni rappresentative dell'artigianato italiano — c'è stato un accordo di massima sul principio dell'eleggibilità delle commissioni provinciali dell'artigianato, oltre che su altre questioni che poi abbiamo positivamente recepito nel corso dell'ultimo confronto avvenuto in sede di Commissione industria. Che si debba salvaguardare questo principio ci sembra assolutamente indispensabile e corrispondente alle posizioni che non sono soltanto della nostra parte politica.

Vorrei sottoporre rapidamente all'attenzione dell'Assemblea una dichiarazione rilasciata recentemente da un autorevole esponente del Partito liberale che opera nel settore dell'artigianato. Dice il liberale Mariani, presidente della Confederazione nazionale dell'artigianato: «E sempre in questo paese, nel quale parole come democrazia e partecipazione riempiono le pagine dei giornali e la bocca di qualsiasi politico, vi è chi pensa di eliminare, come se si trattasse di un incidente, il diritto della categoria di eleggere direttamente i propri rappresentanti negli organi di autogoverno, e cioè le commissioni provinciali dell'artigianato».

Volete lasciare soltanto a noi, al Gruppo comunista, il compito di reggere la bandiera

che ha sventolato in modo così esemplare un rappresentante del Partito liberale, a proposito della necessità che si addivenga, attraverso il metodo dell'elezione, alla formazione delle commissioni provinciali dell'artigianato? Il nostro appello è volto a evitare di chiudere la discussione su questa legge stravolgendone il significato, un significato profondo relativamente all'articolo 10.

Evitiamo di tornare indietro di trent'anni. Il mondo dell'artigianato — come prima diceva il senatore Petrarà — che tanto ha contribuito per rendere meno pesante e lacerante la crisi economica del paese, attende una risposta dal Parlamento nazionale. Vogliamo dare un ulteriore contributo affinché questa conclusione sia positiva e in questa logica dichiariamo di ritirare l'emendamento 10.2 che abbiamo presentato e di attestarci sull'emendamento 10.3 che riflette l'esigenza, in ogni caso, della formazione dei comitati provinciali per l'artigianato attraverso il sistema delle elezioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GRADARI. Come parte politica abbiamo ritenuto di presentare l'emendamento 10.1, anche se per certi versi potrebbe apparire superfluo.

Le perplessità, testè sottolineate ed espresse dal senatore Felicetti, ci hanno trovato sin dall'inizio consenzienti.

Il problema di fondo era quello di evitare che le regioni, pur nel largo ventaglio della loro autonomia (che nessuno intende misconoscere), non tenessero conto di alcuni principi fondamentali, che forse sarebbe pleonastico riproporre e risottolineare, ma che nel contesto attuale andrebbero invece sottolineati e riproposti proprio per evitare una polverizzazione di iniziative legislative che possano in qualche modo entrare in contraddizione le une con le altre.

Di qui la necessità, da parte nostra, di sottolineare che le elezioni nell'ambito degli organismi previsti, in particolare nell'ambito delle commissioni provinciali, debbono essere realizzate con meccanismi tali da salvaguardare il principio della proporzionalità e — noi aggiungiamo — anche la tutela delle minoranze.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue GRADARI). È pur vero che le categorie devono essere adeguatamente rappresentate e, naturalmente, devono poter esprimere direttamente al loro interno i propri rappresentanti. Però dal nostro punto di vista non è sufficiente a questo fine sostituire la parola «scelta», che figura nell'ultimo comma dell'articolo 10, con la parola «elezione», se non si precisa anche che questa elezione debba svolgersi secondo il criterio e il rispetto della proporzionalità e della tutela delle minoranze.

Dico questo perché prima che il senatore Felicetti sancisse la disponibilità del suo Gruppo a ritirare l'emendamento, pensavo tra me e me di essere anche disponibile a votare l'emendamento 10.2 pur rilevando una evidente contraddizione all'interno di esso. Se da un lato, al termine del quarto comma, si sottolineava che le regioni potevano stabilire con proprie leggi le modalità e i criteri di attribuzione dei seggi, secondo il sistema proporzionale, in precedenza, alla lettera b) del comma primo di quell'emendamento, si parlava — come generalmente si fa con tutte le implicazioni e i significati che ne derivano e soprattutto con i risultati che si conseguono — di organizzazioni sindacali le più rappresentative.

Mi pareva di cogliere una sostanziale contraddizione tra il conclamato e reclamato diritto-dovere di rispettare la proporzionalità e il fatto di sottolineare che soltanto le organizzazioni sindacali più rappresentative — e, ripeto, sappiamo, lo dico garbatamente, ma politicamente con forza, che cosa questo significa — potevano avere diritto di rappresentanza negli organi previsti.

A questo punto può essere sufficiente, colleghi, sostituire la parola «scelta» con la parola «elezione».

L'elezione, in quanto tale, è certamente uno strumento democratico, ma la democraticità dell'elezione si collega ovviamente e necessariamente alle norme che la regolano.

Ora, mi pare in definitiva che l'aver ritirato da parte del Partito comunista l'emendamento 10.2 per accontentarsi di sostituire la parola «scelta» (che forse per certi versi lessicalmente ha un respiro di maggior libertà rispetto alla parola «elezione») con la parola «elezione» non sia dal nostro punto di vista elemento sufficiente per garantire quella più vasta rappresentatività che noi chiediamo per la categoria e a favore della categoria, non solo come arma e strumento di autodifesa, ma anche come riaffermazione del principio della democraticità elettiva di cui, collega Felicetti, né lei, né il suo Gruppo, siete i soli vessilliferi. Infatti, si tratta di un principio acquisito, al quale dobbiamo responsabilmente attenerci — ripeto — nell'ambito di norme che ne precisino le modalità e i criteri, secondo i quali tale democraticità si esplica.

Per questo motivo riteniamo di doverci astenere dal voto sull'emendamento 10.3, in quanto considerato non sufficiente, e di dover sostenere l'approvazione dell'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VETTORI, relatore. Signor Presidente, il relatore potrebbe limitarsi a ribadire che il testo della Commissione scaturisce da una scelta di maggioranza, che nella Commissione stessa si è determinata. Ritiene tuttavia opportuno confermare l'attenzione prestata alle potestà regionali anche in questa materia, che non è da poco.

Si tratta infatti di una materia essenziale, sulla quale esistono peraltro delle convinzioni differenziate che affiorano anche nelle ultime ore di questo nostro dibattito, che sostanzialmente ha girato parecchio attorno all'articolo 10. Credo di non offendere nessuno, rispettando le opinioni di tutti, dicendo che esistono convinzioni differenziate tra di-

rigenti e artigiani, tra le associazioni e nelle associazioni artigiane e tra gli esponenti politici.

Non sarà certamente il relatore — che potrebbe avere solo il compito di riferire quanto stabilito dalla Commissione all'Assemblea — a ritirarsi di fronte al fatto che possono esistere interessi partitici che si considerano legittimi anche per questo tipo di scelta. Tuttavia una scelta più importante ci sembra fatta con attenzione al dettato costituzionale: se l'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la materia dell'artigianato *tout court* è potestà della regione — questo è stato previsto nel 1948 e noi ci troviamo a legiferare in merito solo nel 1984 — questo non ci facoltizza a interpretare tale potestà regionale in termini diversi allorchè si disciplina l'organizzazione amministrativa e rappresentativa della cosiddetta autotutela delle associazioni.

Pertanto, nel ribadire che l'articolo formulato dalla Commissione intende in primo luogo riservare alle regioni tutto quanto riguarda l'organizzazione dell'artigianato, eccezion fatta per il quadro, per la cornice che stabilisca che cosa è l'artigianato rispetto ad altre attività meno regolamentate o per le quali non esiste richiesta cogente di regolamentazione, devo ancora confermare che riteniamo necessario che anche i sistemi e le modalità di organizzazione e quindi di rappresentanza vengano fatti con leggi regionali. Le singole peculiarità regionali che rimangono, specialmente per materie come questa, di interesse economico curtese (come ho detto altra volta), mi pare giustifichino il fatto che ciascuna regione, ferma restando la cornice ed il quadro giuridico, possa regolarsi, come ritiene, a seconda della situazione e di quanto alla stessa viene richiesto.

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione sull'emendamento 10.3 sia fatta a scrutinio segreto.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, mi pare che il relatore abbia già espresso con puntualità (a nome della maggioranza) il suo parere, in modo tale che possa essere condiviso ampiamente.

Da parte mia voglio aggiungere soltanto alcune osservazioni. A parere del Governo, pur rimarcando la norma approvata all'articolo 2, secondo la quale non debbono esserci limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione, sarebbe stato importante e più opportuno specificare meglio le condizioni che attengono alla capacità professionale dell'artigiano nell'espletamento della propria funzione. In tal modo le commissioni provinciali per l'artigianato avrebbero avuto un compito importante, quello cioè di accertare le capacità professionali di colui che chiede di accedere alla funzione artigiana. Avendo però questa Assemblea fatto una scelta diversa, è chiaro che a questo punto le commissioni provinciali dell'artigianato devono limitare enormemente le proprie funzioni. Si limiteranno a svolgere funzioni di accertamento notarile, recezione cioè della domanda e, quindi, conseguente assenso, non avendo alcuna facoltà di esprimere un diniego alla domanda stessa.

Per queste ragioni, pare al Governo che con la formulazione dell'articolo 10 — come risulta nel testo — che rinvia alla regione la modalità per l'organizzazione e la scelta dei componenti della commissione provinciale dell'artigianato, si opta per una configurazione più opportuna, pur nei limiti che ho cercato di illustrare. Per tale ordine di ragioni, pertanto, esprimo, a nome del Governo, parere contrario agli emendamenti 10.3 e 10.1.

PRESIDENTE. Avverto l'Assemblea che la Presidenza ha disposto che siano informate le Commissioni, al momento riunite, così che i colleghi possano partecipare al voto.

Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,05).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Castelli, Scoppola, Beorchia, De Cinque, Fallucchi, Degola, Ferrari-Aggradi, Bernassola, Mezzapesa, Pacini, Aliverti, Berlanda, Ferrara Nicola, Tambroni Armaroli, Accili, Salvi, Scardaccione, Colombo Svevo, Romei Roberto, Lapenta e Di Lembo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 10.3 sia fatta a scrutinio segreto.

(I senatori segretari verificano la presenza in Aula dei senatori Rumor, Saporito e Sclavi ai quali all'inizio della seduta era stato concesso il congedo).

Indico pertanto la votazione mediante procedimento elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Accili, Alberti, Alici, Aliverti, Anderlini, Andriani, Angelin, Antoniazzi,

Baiardi, Baldi, Battello, Bausi, Berlanda, Bernassola, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Bozzello Verole, Buffoni, Butini,

Calì, Calice, Canetti, Carta, Cascia, Cassola, Castelli, Castiglione, Cheri, Chiaromonte, Cimino, Colella, Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comestri, Consoli, Costa, Covatta, Covi, Crocetta, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, Della Briotta, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Nicola, Donat-Cattin, D'Onofrio,

Enriques Agnoletti,

Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferrari-Aggradi, Fiocchi, Flamigni, Fontana, Frasca,

Gherbez, Giacchè, Gianotti, Gioino, Giura Longo, Giustinelli, Gradari, Graziani, Greco, Guarascio,

Imbriaco,

Lapenta, La Valle, Leopizzi, Libertini, Lotti,

Maffioletti, Maravalle, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Mascagni, Masciadri, Meriggi, Miana, Milani Armelino, Milani Eliseo, Mondo, Morandi, Muratore,

Napoleoni, Nespolo,

Ongaro Basaglia, Orciari, Ossicini,

Pacini, Padula, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Pasquini, Pavan, Perna, Petrara, Petrilli, Pieralli, Pintus, Pollastrelli, Pollodoro, Pollini, Postal, Prandini,

Rebecchini, Riva Massimo, Romei Roberto, Rossi, Rumor,

Salvi, Saporito, Scardaccione, Scevarolli, Sclavi, Scoppola, Sega, Segreto, Sellitti, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spitella, Stefani,

Tambroni Armaroli, Taramelli, Torri, Triglia, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Valitutti, Vassalli, Vecchi, Vella, Venanzetti, Venturi, Visconti, Vitale, Volponi.

Sono in congedo i senatori:

Abis, Agnelli, Brugger, Bufalini, Campus, Ceccatelli, Cerami, Codazzi, Colombo Vittorino (L.), Condorelli, Damagio, De Cataldo, Fanfani, Finocchiaro, Franza, Garibaldi, Giust, Granelli, Grassi Bertazzi, Jannelli, Loprieno, Monsellato, Murmura, Patriarca, Tanga, Valiani, Zaccagnini, Palumbo.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 10.3, presentato dal senatore Felicetti e da altri senatori:

Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	78
Contrari	64
Astenuti	7

Il Senato approva.

(Vivi applausi dall'estrema sinistra).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Gradari e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Commissioni regionali per l'artigianato)

La commissione regionale, che ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

- a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) da tre rappresentanti della Regione;
- c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Premettere il seguente comma:

«La Commissione regionale dell'artigianato è organo tecnico consultivo della Regione con funzione di programmazione, coordinamento e promozione dell'artigianato regionale e con compiti di documentazione e di rilevazione statistica delle attività artigiane. Decide inoltre sui ricorsi come previsto dal quarto comma dell'articolo 7 ».

11.1 GRADARI, PISTOLESE, MARCHIO, RASTRELLI, MONACO, FINESTRA, BIGLIA, POZZO

Avverto che l'emendamento è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Consiglio nazionale dell'artigianato)

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

- 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
- 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
- 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;
- 4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
- 5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- 6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato

di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» inserire le altre: è organo tecnico consultivo e di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche statali e regionali».

12.1 GRADARI, PISTOLESE, MARCHIO, RASTRELLI, MONACO, FINESTRA, BIGLIA, POZZO

Al secondo comma, numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: « di cui almeno uno per ogni confederazione nazionale esistente ».

12.2 GRADARI, PISTOLESE, MARCHIO, RASTRELLI, MONACO, FINESTRA, BIGLIA, POZZO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GRADARI. Signor Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALIVERTI, *f.f. relatore*. Il parere è contrario sia all'emendamento 12.1, sia all'emendamento 12.2.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Gradari e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Gradari e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Finanziamenti agevolati)

Le Regioni prevedono agevolazioni creditizie a favore delle imprese artigiane, nei limiti stabiliti dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, mediante intervento a medio e a breve termine.

Gli interventi regionali nel settore del credito a medio termine finalizzati allo sviluppo delle imprese artigiane ed aventi durata superiore a 24 mesi, si esplicano entro i limiti massimi di importo e di durata di cui all'articolo 34, quinto e settimo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché entro i limiti di garanzia sussidiaria di cui alla legge 4 ottobre 1964, n. 1068, ed i limiti minimi di tasso stabiliti con decreto ministeriale 7 aprile 1976 in applicazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Analogamente le Regioni prevedono agevolazioni a favore delle imprese artigiane in conto canoni di locazione finanziaria. Gli interventi conseguenti si esplicano, in valore attuale, in misura equivalente a quella degli interventi indicati nel comma precedente.

Gli interventi regionali nel settore del credito a breve termine, avente durata non superiore a 24 mesi, per le esigenze di esercizio delle imprese artigiane sono finalizzati alla costituzione di cooperative di garanzia tra imprese artigiane, nonché alla partecipazione regionale al fondo di garanzia ed alla gestione delle cooperative predette.

Gli interventi regionali possono essere diretti alla concessione di contributi in conto interessi a condizione che il tasso a carico della impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui al precedente comma.

È affidato alle Regioni l'accertamento dell'effettiva destinazione delle agevolazioni di

cui ai precedenti commi alle esigenze di esercizio dell'impresa finanziata.

Le Regioni possono infine prevedere agevolazioni a favore dei consorzi e società consortili di cui al precedente articolo 6 che stipulano contratti di cessione globale di crediti commerciali ceduti (*factoring*).

Gli interventi di cui al comma precedente debbono osservare il limite indicato al quinto comma del presente articolo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

13.1 FELICETTI, PETRARA, MARGHERI, URBANI, CONSOLI, BAIARDI, VOLPONI, POLLIDORO

Avverto che l'emendamento è stato ritirato.

Faccio inoltre presente che la Commissione ha presentato una proposta di stralcio dell'articolo 13. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale proposta.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 13, presentata dalla Commissione.

È approvata.

A seguito dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 13 del testo unificato proposto dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), formerà oggetto di un autonomo disegno di legge avente il seguente titolo: «Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane» (213-21-48-446-bis) che sarà assegnato alla competente Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ot-

tobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole Regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le Regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Fino a diversa individuazione dei settori artigiani di cui alla lettera c) dell'articolo 4 rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 ».

14.3

LA COMMISSIONE

Al terzo comma, sostituire le parole:
« hanno sede normalmente » con le altre:
« possono anche aver sede ».

14.1

VOLPONI, ANGELIN, CONSOLI, MARGHERI, FELICETTI, URBANI, BAIARDI, POLLIDORO

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa ».

14.2

LA COMMISSIONE

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Il Governo è delegato ad emanare, su conforme parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi forza di legge contenenti l'elenco delle particolari attività da chiunque svolte che implicano responsabilità, al fine di tutelare e di garantire gli utenti. Tali attività saranno disciplinate con leggi ordinarie ».

14.4

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALIVERTI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 14.3 si è voluto sancire la vigenza di una norma che altrimenti sarebbe abrogata, essendo questa un allegato ad una legge di cui si propone l'abrogazione.

La richiesta è finalizzata a consentire che fino a che non saranno nuovamente individuati i settori artigiani rimangano in vigore quelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 1202 del 23 ottobre 1956.

PRESIDENTE. Senatore Vettori, intende aggiungere qualcosa sugli emendamenti 14.2 e 14.4?

VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 14.2 e 14.4 sono stati presentati dalla Commissione e quindi mi esprimo senz'altro in senso favorevole. Il primo si illustra da sè, mentre l'altro costituisce chiaramente una norma transitoria prevedendo una delega al Governo per determinare quella fascia di attività, anche artigiane, che devono essere regolamentate con legge ordinaria, al fine di sostanziale questa differenza

tra l'artigianato al quale vogliamo riservare la libertà costituzionale di accesso e quelle attività che hanno bisogno di essere contornate da particolari garanzie nei confronti degli utenti e dei terzi.

FELICETTI. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 14.1.

VETTORI, *relatore*. Il relatore ribadisce il suo impegno a mantenere il testo della Commissione essendo questa la posizione espressa dalla maggioranza in quella sede e quindi dà parere negativo, o quanto meno non favorevole, all'emendamento 14.1, ma desidera motivare questa sua posizione.

Circa gli albi dell'artigianato il testo della Commissione stabilisce che «hanno sede normalmente» presso le camere di commercio mentre si vorrebbe dire con l'emendamento, che «possono anche avere sede». Il problema nasce dal richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale non dice nulla per quanto riguarda le sedi, mentre attribuisce alle regioni — e questo è il *leit motiv* delle nostre scelte di quest'ultima tornata — la potestà in materia di organi amministrativi che prima competeva alle camere di commercio.

Dal punto di vista operativo, anche per ragioni di praticità, è logico che l'albo dell'artigianato, che è un elemento operativo collaterale al registro delle imprese, si trovi presso la camera di commercio.

Quindi non posso esprimere parere favorevole sull'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, sugli emendamenti che sono sottoscritti dalla Commissione esprimo il parere favorevole del Governo.

L'emendamento 14.1, come ha già detto il relatore, in definitiva non modifica la sostan-

za della scelta, perchè il testo della Commissione — il testo base — parla della possibilità che gli albi abbiano sede normalmente presso le Camere di commercio, non escludendo quindi che poi la regione possa fare una scelta diversa: questo in qualche modo riprende lo spirito dell'emendamento 14.1.

Per queste ragioni, sull'emendamento 14.1, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SCEVAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, colleghi, voteremo contro l'emendamento 14.1 per le ragioni chiaramente esposte dal relatore e che io voglio soltanto sottolineare. Il testo della Commissione non pregiudica in nulla la possibilità delle regioni di assumere una loro decisione in ordine alla sede e delle commissioni provinciali e dell'albo.

Il termine «normalmente» deriva da un criterio di continuità che nessuno contesta, neanche i colleghi comunisti. Le commissioni provinciali e l'albo sono presso le camere di commercio, quindi il termine «normalmente» sta a significare una indicazione di continuità, ma significa anche fare salva la possibilità, la potestà delle regioni di decidere diversamente. Il testo non può che essere interpretato in questo modo e poichè il testo della Commissione non pregiudica il potere delle regioni di decidere liberamente la collocazione della sede, sia delle commissioni che dell'albo degli artigiani, voteremo contro l'emendamento.

Il testo della Commissione, infatti, garantisce, a nostro avviso, anche l'intenzione che i colleghi comunisti vorrebbero realizzare con il loro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Volponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso informo l'Assemblea che da parte del relatore, a nome della Commissione, è stata presentata la seguente proposta di coordinamento: all'articolo 6, terzo comma, terzo rigo, sostituire la parola «a» con le altre «in favore di». La metto ai voti.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

GRADARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRADARI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, la conclusione del travagliato *iter* di questa legge può, per molti versi, essere considerata come elemento positivo nel quadro sempre più precario della nostra realtà socio-economica.

Crediamo, tuttavia, che la lunga gestazione, la contraddittorietà di alcune scelte di fondo, i ricorrenti ripensamenti non abbiano in definitiva giovato alla chiarezza e che tuttora questa legge presenti margini di ambiguità, frutto di compromesso quand'anche non riferibili ad interessi di parte.

È fuor di dubbio significativo che anni siano stati dedicati, e forse persi, per l'appro-

vazione di un progetto di riforma della disciplina giuridica delle imprese artigiane. E ci pare di poter cogliere la mancanza, oggi, come la cogliemmo allora, di quella sensibilità generale, di quello spirito di mediazione, che soli avrebbero potuto assicurare al provvedimento un consenso sufficientemente vasto, che pur c'era stato sul piano numerico, ma inficiato da molte riserve mentali.

Tant'è che ritenemmo, come parte politica, di astenerci dal voto allora per sottolineare — ricordo un mirabile intervento del senatore Pistolese — come avesse prevalso la logica del compromesso, quella logica che, ad esempio, consentiva che si continuasse a parlare in più articoli di requisiti, mentre l'articolo 2 ne individuava uno soltanto e, in specie, quello del lavoro personale, anche manuale (mi riferisco alla discussione al termine della scorsa legislatura).

Le vicende di questi ultimi mesi, al di là della obiettiva urgenza di altri fattori ed elementi, politici ed economici, non sono state un esempio di coerenza e soprattutto di volontà politica da parte di quelle forze che unitariamente avevano approvato il testo al termine della precedente legislatura.

Si è pensato addirittura — e in larga misura — di por mano nuovamente all'intera materia, talvolta con il rischio di stravolgere, o quanto meno rimettere in discussione, punti che sembravano definitivamente acquisiti; di fatto con il risultato di una ulteriore perdita di tempo.

Ci siamo inseriti con un nostro disegno di legge, certamente non con intenti dilatori ma in base a due considerazioni che ritenevamo di elementare evidenza: la prima che, indipendentemente dal nostro diritto-dovere di legislatori, eravamo anche legittimati, in base alle scelte da noi operate nella precedente legislatura, a fornire un contributo propositivo che superasse i nodi, le incertezze, le perplessità di un vastissimo ma fragile schieramento; la seconda che la legge n. 860 del 25 luglio 1956 è stata per certi versi, almeno in parte, una legge valida. Essa infatti ha consentito un grande sviluppo del settore artigiano e ha dato alla categoria strumenti appropriati di tutela e di governo.

Il nostro disegno di legge si collocava allora come tentativo di emendare la legge

n. 860 esclusivamente nei punti ove ciò fosse necessario. Si doveva — è ovvio — tener conto dell'istituzione delle regioni, che hanno competenza legislativa e amministrativa — sul ruolo delle regioni tornerò più avanti, anche se molto rapidamente e brevemente — ma si doveva tener conto anche di altri nodi funzionali che l'esperienza ha dimostrato abbisognare di una soluzione.

Ma eravamo anche preoccupati, non certo per vieto spirito di conservazione, per l'abbandono di un vecchio testo legislativo, al quale gli operatori erano da tempo abituati e sul quale, in quasi tre decenni di applicazione, si era creata una preziosa giurisprudenza.

Oltretutto, una riforma generale poteva essere vista come una occasione per creare filtri innaturali alla libertà di iniziativa economica in campo artigiano, magari per favorire altri settori o gruppi già consolidati.

Il nostro, purtroppo, si è rivelato un tentativo parzialmente inutile, ed era prevedibile, attesa la chiusura, talvolta preconcepita e talvolta strumentale, suggerita dalla logica degli schieramenti.

Ringraziamo, tuttavia, il relatore per la sensibilità e l'attenzione mostrate, ma non possiamo non rilevare che il testo in oggetto resta per alcuni versi ambiguo, insufficiente e contraddittorio.

I nostri emendamenti puntavano a dare maggior caratura e, se volete, più vasto respiro politico a quella che si doveva configurare come una legge di principi, ma che ci appare viceversa ancora piuttosto approssimativa.

Mi piace ricordare i tratti più significativi del nostro contributo. All'articolo 1, dopo che coralmemente era stato recepito l'emendamento teso a sottolineare il dovere legislativo delle regioni, che tutte le parti politiche avevano sollecitato, sono stati accolti — e ne sono grato alla Commissione — altri due emendamenti per favorire la ricerca applicata nel settore e per la realizzazione di insediamenti artigiani. Entrambi gli emendamenti sono stati presentati dal Movimento sociale italiano, che paventa — e ne parlerò tra poco — un insufficiente impegno dell'ente regione. Dovrebbe forse essere un timore inutile, visto che l'articolo 1 è sostanzialmente riassuntivo di leggi esistenti, anche se non esplicitamen-

te ricordate: in particolare della legge n. 2 del 1972, relativa al trasferimento alle regioni delle funzioni previste in materia di artigianato, della legge n. 616 del 1977 per le agevolazioni di accesso al credito, della stessa Costituzione, di cui riprende, al terzo comma, il terzo comma dell'articolo 118.

Ma tutto questo non può bastare, perchè in una legge di principi altri elementi vanno evidenziati, riconosciuti e chiaramente indicati all'iniziativa legislativa, in un più ampio ventaglio di interventi: in particolare, la ricerca, che anche in questo settore va sostenuta, perchè premessa di sviluppo e qualità; ancora le agevolazioni alle esportazioni, mentre va organicamente disciplinato il rapporto con il territorio, attesa l'incidenza dell'artigianato nel tessuto produttivo e il suo significato commerciale, che necessita di adeguati strumenti, strutturali e politici, per la propria valorizzazione.

Altri emendamenti abbiamo presentato, in particolare agli articoli 2, 5 e 8, o quanto meno abbiamo contribuito alla discussione sugli stessi, proprio per meglio garantire il ruolo e il significato per noi fondamentale ad esempio — e se ne parlava poco fa in sede di discussione su alcuni emendamenti — della bottega-scuola e del maestro artigiano. Anche qui sulla base di tre condizioni: le convenzioni devono essere a tempo limitato e rinnovabili (mi compiaccio nel ricordare che fu un emendamento accolto dalla Commissione e proposto dal sottoscritto), possono esplicitarsi con imprese che rispondano a condizioni professionali ed operative, e tuttavia non si devono creare forme di privilegio e quindi di scorrettezza nei rapporti concorrenziali, come ho ricordato in precedenza.

Infine un ultimo pacchetto di emendamenti mirava a dare certezza di rappresentatività (e questa è la nota che maggiormente mi delude e ci delude: faccio riferimento in modo particolare all'articolo 10 discusso e contestato), secondo criteri di proporzionalità e di assoluto pluralismo, ai vari livelli di composizione delle commissioni provinciali e regionali e del consiglio nazionale.

Ho voluto ricordare, pur per sommi capi, il lavoro svolto in Commissione per affinare ed

integrare gli articoli della legge come testimonianza di una sensibilità affatto particolare per il mondo artigiano e per i suoi problemi da parte del Movimento sociale italiano. Ma non possiamo esimerci dall'accentuare i risvolti politici che siffatta legge-quadro porrà, ed in parte ha già posto, nel contesto di una crisi generalizzata che stiamo vivendo: perchè in siffatta crisi, anche per l'artigianato e la minore impresa, si può paventare il rischio di non offrire adeguata resistenza, nonostante la loro flessibilità e adattabilità al mercato, anche nelle fasi più acute di recessione.

E allora ecco la necessità di un processo di qualificazione e di sviluppo, il che significa in concreto un intervento programmato ed integrato fra quattro nodi: credito, promozione, formazione e tecnologie. Solo se si sapranno dare risposte adeguate, ne potrà derivare l'affermazione del ruolo strategico dell'artigianato nell'economia, in pari dignità con le altre dimensioni di impresa.

Noi crediamo vadano rammentate alcune componenti strutturali dei già citati nodi, rispetto alle quali molte regioni mostrano preoccupanti ritardi di intervento e alle quali non possono far fronte i comuni.

In materia di credito e di investimento le indicazioni di massima già contenute nell'ex articolo 13 (opportunamente stralciato) prevedevano o meglio sottintendevano adeguati sostegni per le risorse disponibili e quindi — a nostro avviso — l'abbattimento dei tassi di interesse, leggi regionali che incentivino lo sviluppo dei consorzi, fidi artigiani per prestazioni di garanzia e affidamenti bancari a favore delle imprese artigiane socie, l'avvio di convenzioni regionali con istituti specializzati di *leasing* immobiliare per agevolare la costruzione e l'acquisto di laboratori, la costituzione di uffici presso le regioni per utilizzare a favore dell'artigianato e della piccola impresa i finanziamenti della Comunità europea.

Ma le regioni operano o potranno operare in tal senso? In materia di apprendistato va ricordato come la crisi economica che colpisce moltissime aziende, l'impreparazione professionale e l'alto costo del salario rendano sempre più ardua l'assunzione di nuovi

giovani apprendisti nell'artigianato (anzi c'è la tendenza in atto a sostituirli con manodopera qualificata, più costosa ma più produttiva).

Pur superare tali difficoltà andrebbero avviate riforme di base per quanto riguarda la scuola secondaria, la formazione professionale, la disciplina dei contratti, nel mentre la già ricordata bottega-scuola deve trovare giusta collocazione, riconoscendo il ruolo formativo dell'imprenditore artigiano che si fa maestro e che va opportunamente aiutato con contributi finanziari, delimitati nel tempo e finalizzati per aree e mestieri.

Non dimentichiamo che, stante la situazione del mercato del lavoro e la precarietà dell'occupazione, è assurdo che il sistema della formazione professionale (penso al mio Veneto, ma il problema è generalizzato) continui a sfornare giovani che non trovano occupazione, soprattutto perchè la preparazione e le qualifiche non trovano corrispondenza con la necessità delle imprese, con conseguente inutile spreco di potenziali risorse.

Noi crediamo inoltre che in materia di associazionismo economico vadano consolidati i tessuti consortili esistenti e vada promosso lo sviluppo di nuove forme associative anche mediante specifici progetti. Ma molto spesso gli aspetti burocratici relativi all'ottenimento degli incentivi presentano gravi ostacoli, con insopportabili ritardi all'erogazione di contributi e con talvolta chiari episodi di clientelismo. E analoga sorte spesso è riservata ai progetti promozionali. Si può arrivare all'assurdo (cito ancora il caso della mia regione) di provvedere ad un rifinanziamento dei centri di assistenza delle forme associate, senza eliminare taluni inconvenienti — primo tra tutti il lungo tempo di giacenza in attesa del *placet* burocratico — che riducono enormemente la portata dei provvedimenti, di fatto vanificandoli.

Non minore rilievo dovrebbero avere le iniziative regionali in materia di insediamenti produttivi, in responsabile collaborazione con altri livelli istituzionali, magari con l'emaneazione di una normativa tecnica quadro dei piani di insediamento produttivi e la predisposizione di cataloghi sulle occasioni

di insediamento. Molteplici altri aspetti del settore andrebbero considerati con completezza d'analisi, a testimonianza dell'importanza, delle connessioni, del peso stesso che anche in termini culturali, oltre che sociali ed economici, l'artigianato ha da sempre, vorrei dire storicamente, nel nostro paese.

Penso, accanto alle attività di produzione manifatturiera e alla miriade di imprese che operano nel terziario, a quelle che tenacemente perseguono la tutela di una tradizione, di una scuola, di uno stile, a quell'artigianato artistico che sembra talvolta costretto — mi viene spontaneo il riferimento alla mia Murano e alla mia Burano — a cedere alle lusinghe di una mercificazione avvilita, perchè impossibilitato a vivere e a svilupparsi dalla carenza di scelte e di decisioni di sostegno e di tutela.

Questa legge-quadro, e ho concluso, è quella che è: mostra i segni di una maturazione sofferta e oltretutto non compiuta, è legge necessaria ma non sufficiente, è priva di qualificanti prospettive per un settore fondamentale della nostra struttura produttiva e del nostro tessuto sociale.

La categoria ha denunciato in questi ultimi tempi uno stato di malessere, oggetto com'è di attacchi che, seppur hanno in qualche misura una loro ragion d'essere, non possono essere generalizzati con discredito di tutto e di tutti. Inoltre, se si verificano, come certo si verificano, casi di disonestà professionale e di insensibilità civica, talvolta è perchè a monte vi sono difficoltà operative, limiti produttivi, obblighi ingiusti.

Mi pare siano emerse, in un recente convegno romano, indicazioni ed intenzioni, ed anche impegni, per mettere in atto una strategia complessiva che, partendo da questa legge-quadro, punti ad una revisione del sistema creditizio, ad una legge per l'apprendistato, ad una semplificazione fiscale, alla detassazione degli utili reinvestiti, all'ampliamento dell'IVA negativa, all'alleggerimento dell'ILOR, alla riduzione dell'IVA sui servizi, ad una maggiore professionalità per mestieri che implicano rischi per terzi. Un complesso di problemi e di prospettive rispetto ai quali la legge-quadro dovrebbe essere per sua stessa natura, ma, a nostro

avviso lo è in modo insufficiente, propedeutica.

Se ci sarà l'iniziativa legislativa, e se ci sarà la volontà politica di dare al mondo artigiano le risposte che attende, saremo puntuali con le nostre proposte e il nostro, al solito disinteressato, contributo. Per il momento ci pare più responsabile astenerci dal voto sul provvedimento.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Il Gruppo liberale darà voto favorevole al disegno di legge in esame. Ciò non mi esime, però, dall'esprimere alcune considerazioni ed osservazioni che ho già espresso nella Commissione industria.

La categoria degli artigiani rappresenta una realtà molto importante dal punto di vista sociale, economico e produttivo per cui era ed è doveroso andare incontro alle aspettative ed alle istanze dalla stessa categoria formulate.

Agli artigiani vanno tutta la mia considerazione e simpatia perchè, come imprenditori, appartengono al gruppo di coloro che amano la libera iniziativa, il gusto del rischio, il desiderio di misurarsi col mercato e — aggiungo — perchè, sotto il profilo politico, realizzano l'ideologia liberale. Ma proprio per l'importanza della categoria si doveva affrontare l'argomento con tutti i dati e gli elementi che il caso richiedeva. Infatti, occorre ricordare che sono passati ben 28 anni da quando fu emanata la legge n. 860 del 25 luglio 1956 e tutti concordiamo che la categoria ha subito in questi anni una notevole evoluzione. Alcune attività sono scomparse, altre se ne sono aggiunte ed altre ancora se ne inseriranno (lo stesso relatore si è lamentato di questa carenza di dati).

Pur dando atto al senatore Scevarolli, presentatore del disegno di legge, di avere aderito al rinvio di 60 giorni, previsto dal Regolamento, della discussione del disegno di legge in esame, non è stato possibile, anche in concomitanza dell'intensa attività parlamentare, raccogliere ulteriori elementi. La riprova della mia affermazione sta nel confronto

tra i dati riguardanti il numero delle aziende artigiane e dei loro dipendenti indicati nel disegno di legge in esame ed in quello presentato dal Partito comunista. Nel primo il numero delle aziende è di 1.500.000, il numero degli addetti di 5.000.000, gli addetti per azienda 3,3; secondo i dati del Partito comunista il numero di aziende è 1.300.000, il numero di addetti di 3.500.000, gli addetti per azienda 2,3.

Non posso nascondere che le definizioni di artigiano e di impresa artigiana suscitano perplessità perchè non consentono, a mio avviso, di cogliere in maniera esatta la differenza tra piccola impresa e impresa artigiana il che potrebbe dar luogo anche ad una distorsione della concorrenza per eventuali vantaggi e facilitazioni riservati all'impresa artigiana.

Ora, poichè all'articolo 12 del disegno di legge in esame è chiaramente affermato che il consiglio nazionale dell'artigianato promuove e cura la documentazione e la rilevazione statistica delle attività artigiane, esprimo l'augurio e la raccomandazione che il consiglio nazionale dell'artigianato dia corso tempestivamente al compito assegnatogli per poter disporre di quei dati e di quegli elementi che consentiranno di fare una valutazione più ampia e approfondita della categoria e di prendere più mirati ed efficaci provvedimenti.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho potuto seguire oggi sin dall'inizio i lavori dell'Assemblea in quanto impegnato in Commissione. Il Partito socialdemocratico comunque ha seguito attentamente l'evoluzione di questo disegno di legge che da troppo tempo è rimasto nelle Aule del Parlamento italiano, disattendendo le vive attese di una categoria che, nonostante le carenze legislative degli ultimi anni, ha aumentato la sua rilevanza nell'ambito della vita socio-economica del paese.

Nella discussione che si è svolta in Commissione la mia parte politica si è schierata

con un raggruppamento che cercava di mediare tra le due maggiori forze politiche che tendevano ad inserire nella legge degli interessi politici che non andavano a favore della categoria, mentre tutti sappiamo che agli artigiani deve essere riconosciuta soprattutto la possibilità di espandersi e di esprimere le loro potenzialità nell'ambito del loro campo di azione.

In questa Aula oggi non sono state approvate alcune delle proposte che erano state presentate e portate avanti dalla mia parte politica nella Commissione di merito e di ciò ci rammarichiamo. Ciononostante riteniamo che il varo di questa legge sia estremamente importante, in quanto permetterà alle regioni di emanare norme legislative autonome, che consentiranno alle categorie di esprimere le loro massime potenzialità.

Pertanto, nonostante alcune riserve che riteniamo di poter avanzare, esprimiamo, come Partito socialdemocratico, il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge nel testo che risulta dopo gli emendamenti approvati nel corso della corrente seduta.

Le motivazioni del voto favorevole, che supporta un patrimonio ideale del nostro partito nei confronti della piccola imprenditoria in generale e dell'artigianato in particolare, debbono però in questa circostanza raccordarsi ad un sofferto approfondimento.

La procedura adottata, di riferirci ad un testo licenziato nella precedente legislatura, ha imposto notevoli limitazioni, innanzitutto perchè il travagliato iter che ne ha caratterizzato la lettura prima alla Camera, poi al Senato e, infine, nuovamente alla Camera, anzichè favorire il superamento dei punti controversi ha acuito in alcuni momenti le differenziazioni, specie per le divergenti opinioni delle organizzazioni di categoria. In

secondo luogo, perchè il mancato azzeramento delle posizioni precostituite e, quindi, l'impossibilità da parte del Governo — ma non solo di esso — di intervenire nel dibattito con una proposta autonoma ha congelato, vorrei dire più concettualmente che pragmaticamente, alcune schematizzazioni che, pur scontando ventotto anni di applicazione della legge n. 860 del 1956, abbisognavano invece di un radicale superamento per affrontare con maggiore consapevolezza e, oserei dire, con più accurata scientificità il problema dell'artigianato degli anni '80 ma ancor più di quello degli anni '90.

È innegabile che una configurazione definitiva del nuovo artigiano è oggi difficile. Si deve scontare, quindi, una fase transitoria che, come l'attuale, non può cancellare una tradizione prestigiosa nè ridisegnare ciò che ancora è privo di connotazione certa.

Lo sforzo operato di indicare i requisiti soggettivi dell'imprenditore artigiano costituisce una inconfondibile ed inconfutabile conquista per ciò che concerne la riconduzione dell'impresa artigiana in un ambito di più spiccata e peculiare genuinità, quale è quella fondata prevalentemente sulla personalità dell'imprenditore.

Ma quando si è voluto innestare un discorso più innovativo, qual è quello inerente alla qualificazione dell'imprenditore, si sono evocati fantasmi del passato: la patente, o più spregiativamente, il patentino, che nulla hanno in comune con la personale formazione e qualificazione dell'artigiano, che proprio con tale requisito recupera il differenziale con il piccolo imprenditore che ha nel capitale il requisito di maggior consistenza.

Non riteniamo che le ipotesi in più circostanze prospettate potessero in qualche modo suscitare legittime apprensioni. Tuttavia, credo che il compromesso faticosamente raggiunto possa, in qualche modo, costituire una testimonianza che valga, se non altro, a ribadire l'esigenza di una mancata qualificazione quale patrimonio irrinunciabile dell'artigiano. Lo richiedono le nuove generazioni e lo richiedono le nuove imprese che, sorte a decine di migliaia, anticipano e mortificano le eccessive timidezze o gli scrupoli di alcune organizzazioni. Lo impongono le tecnologie

avanzate che hanno estremo bisogno di nuove tecniche e di validi contributi per settori come l'informatica, la robotica, la laseristica e quanti altri si affacceranno e caratterizzeranno sempre di più il nostro domani.

Se tale aspetto ci induce a guardare con fiducia ad un non impossibile recupero di valori semplicemente testimoniati dal disegno di legge in esame, anche la struttura della nuova impresa, così come delineata nel testo, può in qualche misura soddisfare un aspetto produttivo in decisiva fase evolutiva e costituire anche motivo di fiduciosa speranza per la definizione di alcune nomenclature quali quella del processo del tutto o parzialmente meccanizzato che, se mantenute, o comunque non precisate, avrebbero certamente suscitato qualche ilarità. Anche qui occorre però sottolineare che i limiti dimensionali eccessivamente dilatati in una media di dipendenti per azienda che non supera il numero di tre possono inquinare l'intero comparto, costituendo attrattiva per imprese che penserebbero di godere di maggiori agevolazioni. Credo non sia questa la direzione di marcia corretta che vuole invece consentire semplicemente alle imprese di non sentirsi soffocate nelle aspirazioni di completamento del proprio ciclo produttivo.

L'autogoverno ha poi costituito motivo di disputa e credo che la soluzione che era stata in un primo momento prospettata potesse anche soddisfare le esigenze di legittimità costituzionale e di non preclusione agli aneliti di democrazia per le cariche rappresentative della categoria. Tuttavia, ritengo che anche il voto odierno che ha parzialmente modificato l'impostazione originale che la Commissione, almeno nella sua maggioranza, aveva inteso dare al disegno di legge, non possa costituire pregiudizio per un'interpretazione più corretta e comunque per un'interpretazione che non imponga assolutamente metodi che sono lontani dal pensiero di coloro che hanno voluto in questa circostanza non solo individuare nella regione l'istituzione preposta alla soluzione dei problemi relativi all'autogoverno, ma in qualche modo anche tener conto delle variegate necessità che possono emergere nell'ambito della rappresentanza artigiana.

Quindi ritengo che il voto odierno non possa minimamente ascriversi ad una prevalenza di un'opinione sull'altra, quanto invece all'affermazione che anche il metodo elettivo non debba essere precluso integrando colla elezione quanto, forse, ritenevasi escluso colla scelta.

Comunque, se questi sono stati i punti più dibattuti, non credo possa sottovalutarsi la puntualizzazione di aspetti qualificanti quali l'istituzione dell'albo, le norme relative ai consorzi, nonché le disposizioni transitorie che, regolando la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, credo abbiano introdotto nella legge motivi di riflessione per quanto riguarda la delicata fase che in questo momento sta attraversando l'artigianato.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene, anche in questa circostanza, di aver contribuito alla soluzione di un non facile problema e comunque di aver prospettato delle soluzioni, quali quelle che sono state adottate in sede di Commissione, che, se certo non hanno trovato l'unanimità del consenso, pur tuttavia hanno costituito una valida premessa per la successiva lettura nell'altro ramo del Parlamento.

Riteniamo, quindi, signor Presidente, non solo di aver svolto in maniera corretta e leale il nostro dovere, ma di avere testimoniato anche che le nostre affermazioni a favore della categoria appartengono al patrimonio ideale del nostro partito.

Per queste ragioni il Gruppo della Democrazia cristiana voterà convintamente a favore del disegno di legge. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

LEOPIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, la necessità di approvare un provvedimento di legge che definisca la figura giuridica dell'artigiano, disciplini la sua attività imprenditoriale anche dal punto di vista del-

la struttura organizzativa dell'impresa, precisi gli scopi e le modalità dell'intervento regionale, stabilisca la composizione ed il funzionamento degli organi istituzionali di rappresentanza e tutela della categoria, nonché il loro ruolo rispetto alla programmazione dello sviluppo del settore, si è prospettata anche in considerazione dell'esistenza di una legislazione specifica su tutta una serie di questioni di rilevante importanza; legislazione che non può non avere, come presupposto, una precisa individuazione giuridica dei soggetti interessati.

Ciò premesso, mi pare di dover sottolineare l'esigenza che, in un settore economico le cui caratteristiche organizzative e produttive sono in continua evoluzione, le norme che definiscono l'impresa artigiana siano ispirate — in modo prevalente — agli aspetti qualitativi del lavoro artigiano oltre che a quelli di carattere quantitativo.

Sono infatti le caratteristiche di specifica professionalità e di partecipazione personale attraverso l'impiego anche della manualità quelle che distinguono questo genere di attività imprenditoriale della piccola impresa nella quale al di là dei limiti dimensionali, la produzione è di tipo industriale e fa uso di procedure largamente meccanizzate o addirittura automatizzate.

Il giudizio sostanzialmente positivo che il Gruppo repubblicano dà alla formulazione degli articoli 2, 3 e 14 è fondato proprio su queste considerazioni oltre che sul fatto di non vedere trascurate le indispensabili garanzie di tutela degli utenti per quelle attività particolari per le quali la legge stabilisce — o stabilirà — il possesso di specifici requisiti tecnico-professionali.

Per quanto attiene poi all'istituzione ed all'organizzazione degli organi rappresentativi di categoria, onorevoli colleghi, continuiamo a pensare che, se avessimo rinviato alle regioni la decisione sulle modalità di scelta dei componenti, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, non solo avremmo dato ancor più vigore all'articolo 45 della Costituzione, ma avremmo concorso a far prevalere l'esigenza di trovare un momento unificante nel dialogo con la categoria, non aggravando le

già profonde divisioni esistenti nella stessa e non generando spinte corporative.

Ma l'elemento di maggior positività, ad avviso dei repubblicani, è soprattutto quello di aver avviato a conclusione, finalmente, l'iter di una normativa che rappresenta un momento di passaggio obbligato per una politica di reale sostegno all'artigianato; politica che, peraltro, dovrà presto affrontare altri nodi, quale quello, in primo luogo, di una nuova disciplina per l'apprendistato che possa aprire per i giovani non solo ampie occasioni di lavoro ma anche qualificanti possibilità sul piano dell'acquisizione di una sicura professionalità.

Un'attività, come quella dell'artigiano, che richiede competenze ricche e composite nelle quali vanno ricompresi, oltre ai contenuti specifici di ciascuna arte, spesso notevolmente impegnativi, sia sul piano tecnico, sia su quello della creatività, anche un certo spirito imprenditoriale, effettive qualità amministrativo-gestionali, impone a chiunque vi operi un alto grado di adattabilità e una pronta risposta alle situazioni contingenti, contenuti e doti personali necessari per affrontare anche i profondi mutamenti strutturali che in questo momento storico stanno avvenendo nelle società e nelle economie più avanzate e ai quali, di contro alla crisi della grande industria, l'artigianato ha saputo già in tutta Europa fornire una risposta pronta e abbastanza soddisfacente.

L'aver quindi posto le basi per il superamento degli impedimenti di carattere legislativo che frenano lo sviluppo di un settore la cui storia è così intimamente connessa con le tradizioni più belle ed alte del nostro paese ed il cui sviluppo rappresenta una scommessa da non perdere per il risanamento della nostra economia, rappresenta un primo passo importante, ma che non deve trascurare di sostanziarsi anche in un impegno ed in un'attestazione di volontà a proseguire nel cammino intrapreso.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano all'approvazione del disegno di legge al nostro esame e ribadisco, contestualmente, una convinzione che noi repubblicani abbiamo espresso sovente

in passato, e che ha fornito alcuni dei contenuti più qualificanti al nostro programma politico, e cioè che la cultura artigiana possiede in sé tale ricchezza di contenuti culturali e tali potenzialità creative da evocare l'immagine di uno sforzo incessante, che deve essere anche il nostro, al fine di compensare con l'abilità, con l'ingegno e l'orgoglio della propria autonomia, le difficoltà del presente e preparare un futuro più giusto e libero per tutti.

SCEVAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'approvazione del progetto di legge-quadro per l'artigianato, dopo una lunga gestazione protrattasi per più legislature e — come si è visto — difficoltosa anche nell'ultima fase, soddisfa una viva aspettativa di quanti operano nel settore.

Sarebbe, tuttavia, errato circoscrivere l'importanza del provvedimento in termini settoriali. L'artigianato, infatti, rappresenta una delle potenzialità maggiori del nostro paese, in termini sia occupazionali che produttivi, e ha dato prova in questi anni di una grande capacità di risposta ai processi dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa propri delle attuali trasformazioni del sistema economico.

Fornire una risposta valida alle esigenze di crescita dell'artigianato significa soddisfare una necessità del sistema produttivo nella sua realtà complessiva. Il Gruppo socialista, impegnandosi direttamente a dare traduzione operativa alla priorità che ai problemi dell'artigianato viene riconosciuta dal programma di Governo, ha, a suo tempo, sollecitato l'adozione della procedura abbreviata, al fine di non disperdere l'utile lavoro svolto nel corso della passata legislatura.

L'impegno socialista non si è, peraltro, esaurito in tale aspetto procedurale. Ci siamo battuti con grande assiduità e fermezza, superando irrigidimenti sterili e paralizzanti, per difendere le linee portanti del testo già

approvato dal Senato nella precedente legislatura, che raccoglieva un consenso assai ampio tra le forze politiche e nel mondo dell'artigianato. Coerenti rispetto a tale indirizzo, ci siamo astenuti dal presentare emendamenti di sorta, rifiutando decisamente la introduzione di una specie di patente di mestiere anacronistica e punitiva — quando invece si propone di valorizzare le capacità di crescita dell'artigianato — e soprattutto incostituzionale, poichè contrastante con il principio della libertà di impresa.

Fermi nel difendere i contenuti di base del progetto, non abbiamo disconosciuto l'opportunità di qualche ritocco proposto da altre parti politiche. Si tratta di miglioramenti talvolta non solo formali, ma sostanziali, come il riconoscimento della facoltà di accesso alle agevolazioni per associazioni tra imprese create anche a termine, la previsione della formazione professionale e manageriale per l'artigianato o il coinvolgimento delle imprese artigiane nei programmi regionali di qualificazione e di addestramento. Continua, invece, a destare in noi serie perplessità la scelta di contenere entro una misura più ridotta i limiti dimensionali della impresa artigiana rispetto a quanto era stato ipotizzato nel testo di partenza.

Qualche parola, onorevoli colleghi, va spesa per replicare in qualche misura alle accuse, a nostro avviso infondate, mosse dai colleghi del Partito comunista a proposito delle commissioni provinciali per l'artigianato ed anche per sdrammatizzare il voto testè espresso dall'Assemblea sull'articolo 10, la cui importanza non va sopravvalutata.

Non era infatti in discussione il principio elettivo, perchè anche nella proposta della maggioranza era totalmente salvaguardato e garantito. Noi socialisti abbiamo sempre ritenuto valido e preferibile per la composizione delle commissioni il criterio elettivo. La scelta di non preconstituire un indirizzo rigido in tale direzione per le regioni non andava in nessun caso intesa come un'inversione di rotta rispetto a tale criterio, ma piuttosto come un atto di correttezza nei confronti dell'autonomia normativa ed organizzativa delle regioni in materia propria e non delegata, del cui carattere democratico e pluralista non è dato dubitare.

La Commissione ha svolto un buon lavoro. Desideriamo dare atto di ciò a tutti i colleghi, in modo particolare al Presidente e al relatore. Vogliamo dare atto del contributo offerto, senz'altro prezioso, dal rappresentante del Governo, l'onorevole Sanese, che ha assecondato la Commissione con grande rispetto, con garbo, cercando sempre di evitare di accentuare le difficoltà, cercando sempre di facilitarne la soluzione.

Abbiamo svolto un buon lavoro. Ci accingiamo ad approvare un buon testo e di questo credo che possiamo essere del tutto soddisfatti. Noi socialisti, comunque, lo siamo.

È un testo che risponde pienamente al testo originale, che ha avuto dei ritocchi e dei miglioramenti, con l'apporto di tutti.

Esprimiamo, quindi, tutta la nostra soddisfazione.

Mentre annuncio il voto favorevole dei senatori socialisti, affermo che dobbiamo compiere altri passi. Altri passi dovranno seguire questo atto importante che stiamo per compiere. Mi riferisco alla riforma del credito dell'Artigiancassa, alla revisione della normativa sull'apprendistato, sul collocamento e sui trattamenti pensionistici degli artigiani.

Con le considerazioni che ho svolto, con questi auspici e con questo impegno i senatori socialisti voteranno a favore del disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

MARGHERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, nel dichiarare brevissimamente il voto favorevole del Gruppo comunista a questo testo, e nel dichiararlo con soddisfazione, vorrei ricordare che con questo voto approviamo una legge di principi, una legge di attuazione costituzionale resa necessaria dal fatto che, dopo la buona legge del 1956, sono state istituite nel nostro paese le regioni e dovevamo adeguare un ordinamento molto importante, riguardante una categoria importantissima, all'esistenza delle regioni.

Non era una legge che potesse essere giudicata secondo lo schema della vicenda politi-

ca congiunturale; non era possibile giudicare fatti simili a quelli che abbiamo discusso, parlando della legge-quadro per l'artigianato, secondo lo schema: maggioranza governativa e opposizione.

Tutti dovevamo fare uno sforzo per superare quelle contrapposizioni. E mi pare che questo sia stato fatto.

Ci sono stati, per la verità, momenti anche di tensione e di contrapposizione. Noi, per esempio, a differenza di altri Gruppi, abbiamo ritenuto — e ci tengo a ricordarlo, perchè ogni buon accordo nasce dalla discussione e dai contrasti — che il primo testo licenziato dalla Commissione non rispettasse nemmeno le indicazioni date dal Senato nella scorsa legislatura, anzi rovesciasse alcuni dei principi fondamentali di quel testo.

Ricordo che questo nostro giudizio non era stato condiviso da altri Gruppi e ha creato anche discussioni e polemiche, ma per fortuna da queste discussioni e polemiche siamo riusciti ad uscire con un testo che ha garantito a tutti i Gruppi della maggioranza e dell'opposizione la possibilità di portare un contributo. Adesso abbiamo un testo che ha trovato una larga, ampia unità, come merita un testo di attuazione costituzionale. Era particolarmente importante che questo avvenisse in una situazione dell'artigianato italiano veramente nuova.

Da cosa è data questa novità? Dal fatto che una categoria importante della nostra economia si trova di fronte a uno sconvolgimento di fondo dei sistemi produttivi, si trova di fronte a quella che si chiama terza rivoluzione industriale, cioè la introduzione della microinformatica nei processi produttivi, si trova di fronte al fatto che la microinformatica cambia la struttura delle aziende, autonomizza i vari segmenti del processo produttivo nel tempo e nello spazio, sino a creare una imprenditorialità diffusa sempre più ampia e complessa (processo che avviene in tutti i paesi moderni del mondo), si trova di fronte al fatto che c'è una redistribuzione di compiti, di funzioni e di ruoli fra la piccola e la grande impresa, tra l'artigianato e l'impresa industriale.

È possibile, in questa intensa trasformazione, stabilire confini rigidi tra l'impresa arti-

giana e la piccola impresa industriale? Io credo che, se ci guardiamo tutti negli occhi e vogliamo parlare con chiarezza, indipendentemente anche da prese di posizione pregiudiziali che riguardano le nostre radici sociali, la nostra rappresentanza sociale, dobbiamo dire che uno schema rigido per dividere questi tipi di impresa non esiste. Uno schema giuridico tale da distinguere definitivamente artigianato e piccola impresa andrà costruito seguendo i processi di trasformazione della società italiana.

La verità è che quello che dobbiamo evitare è che l'imposizione di rigidi schemi rompa il principio di flessibilità, che è il principio di trasformazione industriale ed economica che in questo momento attraversa tutto il mondo. Limitare in qualche modo la flessibilità anche dell'impresa artigiana avrebbe impedito all'artigianato italiano di partecipare a quel grande processo di modernizzazione che è necessario nel nostro paese.

Se in qualche modo avessimo vincolato troppo le regioni — e su questo concordo con quanto diceva ora il compagno ed amico Scevarolli — o avessimo imposto alle imprese artigiane vincoli e limiti per quanto riguarda l'accesso alle forme più avanzate dell'elettronica, in quel momento avremmo lanciato un messaggio all'artigianato italiano che non sarebbe stato un messaggio d'impegno alla modernizzazione. So bene che ci sono anche settori dell'artigianato che non aspettano un messaggio di modernizzazione in Italia.

Abbiamo un artigianato artistico di tali tradizioni che, per un cultore di Braudel come me, è bene che resti come è, è bene che conservi le sue tradizioni. Abbiamo un artigianato di servizio, molto efficiente peraltro, che non ha bisogno di questa spinta alla modernizzazione. Ma il grosso dell'artigianato produttivo, quello costituito da tante aziende che vengono anche dall'interno della grande impresa che si sta trasformando, che vengono anche da masse operaie che hanno lasciato la grande impresa e potrebbero — in assenza di un'impresa artigiana — essere disoccupate, aveva bisogno di un messaggio di modernizzazione. Credo che l'abbiamo fatto e abbiamo lanciato alle regioni un mes-

saggio di impegno per quanto riguarda la promozione dell'artigianato su tutti i terreni.

In un momento molto duro, in un momento in cui gli sfratti e le diffide alle botteghe artigiane si moltiplicano e rischiano di colpire al cuore un tessuto produttivo così importante e vasto, in un momento in cui i problemi del costo del lavoro si moltiplicano, in un momento in cui i problemi della formazione professionale aumentano, abbiamo lanciato un messaggio di modernizzazione e un messaggio alle regioni di impegno. Era nostro compito fare questo, nel momento in cui fissavamo il quadro istituzionale in cui questa categoria può svolgere il suo ruolo di promozione dell'economia italiana.

Certo restano problemi e io dico francamente che auspico un contributo anche dei nostri colleghi deputati con la seconda lettura alla Camera. Auspico di poter leggere un loro impegno, anche per rinnovare certe parti del testo. Credo che sarà giusto ascoltarli perchè io sono del parere che si debbano precisare ulteriormente alcuni principi. Mi auguro, ad esempio, lo dico senza infingimento, che al principio elettorale contenuto nel testo che noi licenziamo, si possa aggiungere, nel prosieguo del dibattito, anche il principio del sistema proporzionale.

Tuttavia, questo è un buon testo, esso rappresenta la volontà delle categorie artigiane e rappresenta inoltre forze vive che vogliamo proiettare nella ricerca di una maggiore modernità e di un più ampio sviluppo per il nostro paese. Per questo lo abbiamo voluto e difeso insieme a tutti gli altri Gruppi, per questo — dopo che ha trovato il consenso della stragrande maggioranza di questo Senato — ringraziamo coloro che ci si sono dedicati con tanta passione, tutti gli amici democristiani, socialisti, repubblicani, liberali che con noi in Commissione hanno lavorato alla stesura di questo testo che rappresenta un buon contributo per l'economia e per la società italiana. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo unificato proposto dalla Commissione,

è il seguente: «Legge-quadro per l'artigianato».

È approvato.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza:

URBANI, segretario:

MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Premessa la notizia, potenzialmente rivoluzionaria, nel miglior senso della parola, della soppressione delle frontiere fra Francia e Germania federale;

premesso che il Senato italiano ha recentemente approvato il progetto di nuovo Trattato europeo diretto alla formazione dell'Unione europea;

premesso che la decisione franco-tedesca si muove concretamente nella stessa direzione;

ricordando l'immediata accettazione che il conte Sforza dette, a nome dell'Italia, al progetto Schumann di costituire la Comunità carbone-acciaio, germe della futura unione europea, e l'iniziativa di Gaetano Martino per la formazione della Comunità europea;

premesso, infine, che l'interesse spirituale, politico ed economico italiano coincide più che mai con la formazione dell'unità europea,

gli interpellanti chiedono di conoscere con urgenza:

1) di quali notizie dettagliate essi dispongono sull'accordo franco-tedesco;

2) quale risulta loro essere la reazione degli altri Paesi della Comunità europea;

3) a quali criteri intendono ispirare l'azione dell'Italia per aderire e favorire lo sviluppo territoriale e qualitativo dell'accordo franco-tedesco.

(2 - 00145)

URBANI, MARGHERI, BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI. — *Al Ministro dell'industria, del*

commercio e dell'artigianato. — Rilevato preliminarmente che il miglior contributo per evitare anche l'emergenza petrolifera è quello di operare per fermare l'emergenza militare nel Golfo persico, assumendo iniziative autonome, sulle quali il Governo è stato finora del tutto inerte, miranti a scoraggiare i fautori di un aggravamento della tensione, i quali sembrano decisi a perseguire l'obiettivo di risolvere con prove di forza i conflitti in atto nel Golfo, utilizzando a tal fine, almeno in parte, i problemi dell'approvvigionamento petrolifero;

constatato che, anche dalle notizie date dal Ministro, oltrechè dai pareri autorevoli di esperti, il piano di emergenza petrolifera non appare oggi nè credibile nè affidabile, essendo stata rispolverata solo in questi giorni — in base almeno alle notizie attuali — una proposta di piano di 7 anni fa, che peraltro era rimasta in larga misura solo un'ipotesi cartacea, e che anche per quanto riguarda le scorte strategiche, d'obbligo ed operative, le cifre date non appaiono sempre attendibili e significative, se si pensa solo alla questione della dimensione dei fondi inestraiabili dei serbatoi e alla indeterminatezza delle notizie relative alle localizzazioni delle « scorte » denunciate e alla qualità dei « greggi » di tali scorte;

ribadito che, in ogni caso, nella evoluzione subita oggi dal mercato petrolifero e dalla situazione mondiale, la questione centrale della sicurezza degli approvvigionamenti non dipende solo e soprattutto dai piani d'emergenza, ma da una politica petrolifera consapevole e mirata a precisi obiettivi, del resto definiti dal piano energetico nazionale e dai documenti parlamentari e governativi che ne hanno accompagnato l'approvazione, facendo effettivamente dell'ente petrolifero di Stato lo strumento fondamentale di una organica politica petrolifera, e che a tutt'oggi invece:

a) non si è perseguita una politica di accordi politici ed economici con i Paesi produttori, accordi entro i quali collocare contratti a medio e lungo termine, sulla base di scambi — su base paritaria — con tecnologie, servizi, prodotti tecnologici, che costituisce la strada maestra per assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti;

b) non è stato elaborato un piano di ristrutturazione del sistema di raffinazione, nè ci si è impegnati in una contrattazione franca e responsabile con le compagnie petrolifere per ottenere, con il ridimensionamento in atto del sistema, anche l'ammodernamento necessario ad assicurare una produzione nazionale dei prodotti petroliferi adatta alle nuove esigenze del mercato, e si è preferito invece condurre una politica del giorno per giorno, attraverso la quale si è intenzionalmente favorito il settore dell'importazione commerciale dei prodotti che, specie se assume dimensioni eccessive, non può dare sufficiente affidabilità e sicurezza ai fini degli approvvigionamenti;

c) del pari non si è assunta nessuna valida iniziativa in grado di stimolare l'attuazione di un nuovo sistema di distribuzione, la cui assenza costituisce la causa strutturale della quasi permanente conflittualità in atto nel settore dei distributori di prodotti petroliferi, per cui la crisi attuale — se non ne verranno meno le cause politiche — avrà a tempi brevi effetti importanti, più che sulla qualità del prodotto petrolifero, sui prezzi;

considerato che quanto fatto fin qui conferma il giudizio particolarmente severo che deve essere espresso sull'assenza di una politica dei prezzi petroliferi concepita come strumento per determinare gli obiettivi della costanza, della sicurezza e della economicità degli approvvigionamenti, e che si è preferito, invece, perseguire una linea di effettivo disimpegno che, attraverso il regime di sorveglianza, ha assicurato in Italia una ripresa dei profitti delle compagnie, senza apprezzabili contropartite ai fini della ristrutturazione e degli investimenti relativi, non ha ottenuto la necessaria trasparenza dei costi e non contribuisce ad assicurare al settore certezze di indirizzo e di prospettiva,

gli interpellanti chiedono di conoscere l'opinione del Ministro sulle questioni sopra esposte e quali misure e orientamenti il Governo intende assumere.

(2 - 00146)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

URBANI, *segretario*:

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

1) i dati ufficiali circa i risultati delle elezioni per la rappresentanza militare svoltesi, ai vari livelli, nel periodo maggio-giugno 1984 e quanti tra gli eletti siano già stati delegati nel primo biennio;

2) il documento conclusivo del Cocer uscente e le valutazioni del Ministro in proposito;

3) le valutazioni del Ministro circa il funzionamento, i limiti e i problemi delle rappresentanze militari nel corso del secondo biennio di vita, appena concluso;

4) le proposte che il Ministro ritiene opportuno avanzare per garantire maggiore efficacia all'istituto delle rappresentanze nel prossimo mandato;

5) le intenzioni del Ministro circa l'emanazione del regolamento interno delle rappresentanze militari, del nuovo RARM e del regolamento di disciplina militare.

(3 - 00450)

FRASCA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per sapere se sono a conoscenza delle gravi speculazioni edilizie che sono in atto nei comuni di Pietrapaola e di Calopezzati e che hanno come principale attore proprio il sindaco di uno dei predetti comuni, quello di Calopezzati.

Infatti, dai tanti dibattiti che si sono avuti nei Consigli comunali dei predetti comuni, dalle molteplici prese di posizione assunte dalle forze politiche locali, da diversi esposti-denuncia inoltrati alla competente autorità giudiziaria, si evince quanto appresso:

1) il sindaco del comune di Calopezzati, dopo avere, di fatto, proceduto ad una

lottizzazione abusiva di un'area di sua proprietà, sita nel comune di Pietrapaola, destinata dal piano regolatore generale a verde attrezzato, ha provveduto alla vendita di alcuni lotti da essa ricavati realizzando per sé enormi profitti e provocando, nel contempo, gravi danni a dei cittadini che, ignari dell'arbitrarietà della lottizzazione, hanno proceduto all'incauto acquisto;

2) il medesimo sindaco ha più volte determinato la manipolazione del piano regolatore generale del comune di Calopezzati, al solo fine di inserirvi, quali suoli edificatori, alcuni appezzamenti di terreno nel contempo acquistati direttamente da lui o da società di cui fa parte o da alcuni suoi prestanome.

Ciò premesso, si chiede di sapere:

a) come mai la Regione Calabria non sia intervenuta per la difesa del territorio del comune di Pietrapaola e per impedire la lottizzazione abusiva, lasciando, invece, l'oneroso compito solo agli amministratori del comune sottoposti nel contempo ad attentati e minacce varie;

b) come mai la stessa Regione Calabria abbia potuto approvare, con una sollecita procedura, il piano regolatore generale del comune di Calopezzati, pur essendo esso in assoluta difformità con le prescrizioni impartite dalla Commissione urbanistica regionale;

c) per quali ragioni la Magistratura competente, sebbene più volte sollecitata, non sia ancora intervenuta, nonostante la gravità dei fatti;

d) quali iniziative si intendano promuovere per accertare i fatti, difendere il territorio dei predetti comuni dalla ignobile speculazione in atto, accertare le responsabilità e garantire l'ordine pubblico nella zona, dal momento che, come già detto, sono stati posti in essere diversi fatti delinquenziali a carico di dirigenti politici e sindacali, nonché di amministratori locali che invano sollecitano il rispetto degli interessi pubblici e l'osservanza delle leggi.

(3 - 00451)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

PIERALLI, FERRARA Maurizio, MORANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se risponde a verità la notizia che alla riunione del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, svoltasi il 29 maggio 1984, ha partecipato l'onorevole Pietro Longo, anche se il Ministro del bilancio, in base all'articolo 2 della legge n. 801, non fa parte di quell'organismo;

in caso affermativo, a quale titolo è stato invitato a detta riunione.

(4 - 00930)

FRASCA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per conoscere che seguito intendano dare alla Raccomandazione n. 984, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa l'11 maggio 1984, sulla base di una relazione della Commissione migrazione, rifugiati e demografia (Doc. 5215).

Nella Raccomandazione in esame si chiede al Comitato dei ministri di inserire d'urgenza nel proprio programma di lavoro uno studio concernente la liberalizzazione delle legislazioni in materia di naturalizzazione dei rifugiati. Si chiede, inoltre, ai Governi degli Stati membri di applicare, nel periodo transitorio, le disposizioni attuali relative ai rifugiati, in modo tale da assicurare a questi soggetti la migliore protezione legale possibile e di concedere ai figli minori dei rifugiati la nazionalità dei Paesi che li accolgono, qualora tale nazionalità venga acquisita dai genitori.

(4 - 00931)

FRASCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere che seguito intende dare alla Raccomandazione n. 981, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa l'8 maggio 1984, sulla base di due relazioni, rispettivamente della Commissione per le questioni economiche e lo sviluppo e della Commissione per le questioni sociali e la sani-

tà (*Docc.* 5197 e 5201), concernenti il problema dell'occupazione in Europa.

In particolare, si chiede di conoscere l'opinione del Governo nei confronti del ruolo che il Consiglio d'Europa può svolgere nella lotta contro la disoccupazione e, soprattutto, per l'elaborazione di un accordo-quadro relativo, per esempio, alla riduzione della durata del lavoro e per la preparazione di uno studio approfondito sul miglioramento dei collegamenti tra la scuola e il mondo del lavoro.

(4 - 00932)

FRASCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le cause reali che, domenica 27 maggio 1984, hanno determinato la morte dell'ex fante Russo Giuseppe, già in servizio militare di leva presso la caserma « Marini » — 87° battaglione motorizzato di stanza a Pistoia — mentre prestava servizio di guardia presso la polveriera « Versagge » in Grosseto.

Per sapere, altresì, dati i dubbi che obiettivamente fa nascere la versione dei fatti resa dal comando di appartenenza del suddetto giovane, se il Ministro non ritenga opportuno disporre una severa indagine per stabilire, in termini inequivocabili, le cause che hanno determinato lo sparo del colpo di fucile che ha attinto il Russo e per accertare la sussistenza di eventuali responsabilità.

(4 - 00933)

FRASCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere che seguito intende dare alla Raccomandazione n. 982, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 9 maggio 1984, sulla base di una relazione della Commissione per le questioni politiche (*Doc.* 5187), con particolare riguardo al paragrafo 15, punto 2, che raccomanda di procedere con urgenza ad un esame politico delle possibilità di ratifica della Convenzione europea per la repressione del terrorismo e, nel caso in cui questo esame si rivelasse negativo, di iniziare la ricerca

delle soluzioni giuridiche sostitutive, allo scopo di pervenire alla elaborazione di meccanismi comuni a tutti gli Stati membri in materia di cooperazione internazionale contro il terrorismo.

(4 - 00934)

FRASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se ha provveduto a chiedere la prescritta deroga al divieto di assunzioni, al fine di rendere concreta l'assunzione di 100 cancellieri in prova di cui al concorso bandito con decreto ministeriale 10 settembre 1983 e già espletato;

se, più particolarmente, a seguito della predetta assunzione, si intendono coprire i posti vacanti nella circoscrizione di Castrovillari ove, come è noto, da più anni, quasi tutte le Preture sono senza cancellieri.

(4 - 00935)

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la Direzione provinciale del tesoro di Forlì ha trasmesso alla Direzione generale pensioni di guerra, div. VIII, con nota del 3 gennaio 1977, istanza documentata, prodotta dall'orfano Piva Giuseppe, nato a Rimini il 16 marzo 1909, per la voltura in suo favore della pensione (iscrizione numero 1005/682, pos. 882.075) della quale è titolare la signora Pironi Ernesta vedova Piva;

che i vari interventi di sollecito non hanno conseguito alcun risultato;

che il signor Piva Giuseppe versa in particolari condizioni di bisogno, da cui potrebbe risollevarsi se gli venisse rapidamente riconosciuto dallo Stato un preciso suo diritto, che attende dal 1977,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno impedito la favorevole definizione della pratica.

(4 - 00936)

COLOMBO Vittorino (V.). — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In data 18 aprile 1984 la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato la « Nuova disciplina della cassa conguaglio per il settore elettrico » deliberata dalla giunta del CIP.

Tale nuova disciplina, oltre ad escludere inspiegabilmente dal comitato di gestione ogni rappresentanza delle aziende elettriche municipalizzate (vedi interrogazione dello scrivente n. 4-00830 in data 8 maggio 1984), ha innovato anche nel senso di imporre alle aziende distributrici di energia elettrica il versamento periodico alla cassa conguaglio del sovrapprezzo « fatturato » anziché, come fino ad ora, del sovrapprezzo « incassato ».

Se ciò dovesse essere interpretato alla lettera, non è chi non veda l'indebito grave onere che ne deriverebbe alle aziende, che in tutti i casi di morosità o di ritardato pagamento sarebbero costrette ad anticipare importi non ancora introitati. Si segnala che ciò non riguarderebbe solo utenze individuali, ma anche grandi utenze come IACP, aziende pubbliche di trasporto, USL, enti pubblici, Ministeri.

L'interrogante chiede al Ministro, presidente delegato del CIP, di dare assicurazione che di ciò sarà tenuto conto nell'emanazione delle modalità di applicazione ai sensi del punto 7 della citata delibera, nel senso di precisare che il sovrapprezzo fatturato debba essere periodicamente versato alla cassa conguaglio dopo che sia avvenuto il pagamento delle fatture relative da parte degli utenti.

(4 - 00937)

D'AMELIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che la Cassa per il Mezzogiorno non ha ancora provveduto a finanziare il progetto per la realizzazione della « 2ª canna » adduttrice, nè le opere minori, a completamento del servizio irriguo del Sinni;

considerato che questo fatto non consente l'utilizzo completo delle opere irrigue e aggrava la pesante situazione occupazionale, con conseguenze gravi per tutta l'eco-

nomia di una vasta area interna, già tanto depressa;

rilevato che molti operai dell'impresa Lodigiani parcheggiano in cassa integrazione da molti mesi, con conseguenze negative sull'economia delle famiglie, con disastrose ipoteche sulla condizione umana e sociale dei lavoratori e con il pericolo dello scompaginamento della struttura psichica e morale della gente lucana,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete iniziative si intendano adottare per il finanziamento delle opere previste dal progetto irriguo del Sinni.

(4 - 00938)

MEZZAPESA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che presso alcune pubbliche biblioteche è stato recentemente distribuito ai frequentatori un questionario in cui, tra l'altro, si chiede di rispondere se il lettore sarebbe disposto al pagamento di una quota o di un abbonamento annuale per l'accesso alle biblioteche e per usufruire dei loro servizi;

che tale iniziativa è stata attribuita al Ministero dei beni culturali e ambientali;

che, a parte ogni altra considerazione, l'aver soltanto immaginato l'ipotesi di sottoporre a pagamento l'accesso ad una biblioteca ha suscitato viva preoccupazione nella categoria dei frequentatori, specie studenti,

si chiede di sapere:

se l'iniziativa del questionario sia stata o meno promossa dal Ministero;

quali eventualmente siano le reali intenzioni dei responsabili in merito alla presunta volontà di introdurre un sistema — quello, appunto, dell'accesso a pagamento alle biblioteche — non conosciuto in nessun Paese del mondo e che, comunque, sarebbe in aperto contrasto con la politica sinora svolta dal Ministero stesso, che è quella di aprire a tutti le pubbliche biblioteche, favorendone l'accesso — sia pure con le opportune garanzie di serietà e di sicurezza — al maggior numero di fruitori.

(4 - 00939)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la 4ª Commissione permanente (Difesa):

n. 3-00447, dei senatori Boldrini ed altri, sulla veridicità della notizia relativa all'acquisto di aerei «Harrier» da parte della Marina militare;

n. 3-00448, dei senatori Boldrini ed altri, sulla recente riunione dei Ministri della difesa dei Paesi della NATO e sui programmi di installazione di basi missilistiche;

n. 3-00450, del senatore Milani Eliseo, sui risultati delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze militari e sull'emanazione dei regolamenti ad esse relativi.

**Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 4 giugno 1984**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 4 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (735) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari